



*Senato della Repubblica
14ª Commissione permanente*

*Alla cortese attenzione
Senatori*

Trasmessa via posta elettronica

giovanni.pittella@senato.it

*ettore.licheri@senato.it
simone.bossi@senato.it
marzia.casolati@senato.it
luigi.cesaro@senato.it*

22 maggio 2020

Oggetto: Atto Senato n. 1721 – contributo spontaneo

On. Senatori,

Con la presente si intende fornire un contributo spontaneo al processo di definizione del disegno di legge in oggetto con particolare riferimento agli istituti riguardanti i sistemi energetici di utenza intesi quali sistemi di produzione e consumo realizzati presso gli utenti in forma singola o aggregata, ivi inclusi i sistemi di distribuzione chiusi.

La sistematizzazione di tali nuovi modelli è alla base della transizione energetica e rappresenta un passaggio di profonda trasformazione delle infrastrutture energetiche non solo del nostro paese, ma a livello globale. Da tale punto di vista si rappresenta sin da subito che la visione che porta a classificare tali sistemi dal punto di vista dell'autoconsumo è purtroppo talvolta riduttiva e fuorviante. Il tema fondamentale è piuttosto da ricercare nel ruolo attivo che gli utenti finali possono e devono ricoprire nell'attivazione di tali nuovi modelli che consentono l'incremento dell'uso efficiente di risorse energetiche diffuse a livello territoriale altrimenti non attivabili.

Ciò detto, si intende qui riportare sinteticamente solo alcuni principi secondo cui i recepimenti in oggetto dovrebbero essere improntati lasciando a successi passaggi eventuali approfondimenti che volessero essere effettuati; essi sono:

- l'aggregazione degli utenti attivi (cioè utenti finali che siano anche produttori di energia) dovrebbe essere consentita a livello di singolo sito o edificio conformemente alle disposizioni delle Direttive avendo cura di garantire in ogni momento agli utenti finali l'accesso al sistema elettrico regolato, eventuali soluzioni di vincolo fisico di appartenenza ai sistemi di utenza

potrà essere al limite previsto solo per quegli ambiti e utenti con maggiore capacità imprenditoriali e potere contrattuale; al fine della promozione della concorrenza, in tali sistemi dovrebbe essere inoltre prevista la possibilità di insediamento di una molteplicità di produttori e non di un solo produttore;

- il concetto di comunità energetica dovrebbe essere esteso rispetto al modello introdotto dall'art. 42-bis del decreto-legge n. 162/19 rimuovendo i vincoli che obbligano i soggetti ad essere connessi al medesimo sistema locale di bassa tensione, questo in quanto la finalità delle comunità energetiche non è simulare un autoconsumo esteso, quanto piuttosto diffondere una cultura partecipativa locale al processo di transizione energetica globale;
- deve essere consentita la creazione di nuovi sistemi di distribuzione chiusi i quali, rispondendo a precise regole di limitazione geografica, possono essere intesi quali unici utenti finali dei servizi di trasporto oggetto di regolamentazione da parte dell'Autorità preposta; tale misura va nella direzione di fornire un utile strumento alle realtà industriali, terziarie e commerciali inserite in contesti integrati e poco suscettibili o impossibilitati ad attivare forme di comunità energetica.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti, nonché anche ad eventuali audizioni, si allegano al riguardo alcuni studi svolti e pubblicati dallo scrivente (ulteriori informazioni generali sui temi in oggetto possono essere reperite al seguente sito www.enusyst.eu).

Con ossequio,
Marco Pezzaglia

www.gpenergia.biz

Sistemi di distribuzione chiusi

Passato, presente e futuro



European
Commission

Clean energy for all Europeans



Short paper
Dicembre 2019

Gruppo Professione Energia (GPE) è lo studio integrato di consulenza fondato e gestito da Marco Pezzaglia, laureato in ingegneria elettrotecnica al Politecnico di Milano nel 1993, ha iniziato la sua attività nel campo della modellistica e degli studi dei sistemi elettrici in ambiente liberalizzato al Centro elettrotecnico sperimentale italiano (CESI). Nel 2001 entra all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA) dove, nel 2003, assume la carica di responsabile dell'unità Reti elettriche occupandosi, in particolare, delle modalità e condizioni per l'accesso alle reti elettriche degli impianti di produzione e di consumo (connessione e regole per il dispacciamento) e di utilizzo della rete di interconnessione con l'estero. Il 1° gennaio 2007 ha assunto la carica di responsabile dell'Unità Fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale nell'ambito della Direzione Mercati, dove si è occupato attivamente delle problematiche attinenti alle valutazioni sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, dei sistemi di produzione e consumo e all'accesso al sistema e al mercato elettrico della produzione di energia elettrica e dei sistemi di autoproduzione/autoconsumo. Dall'inizio del 2010 svolge attività professionale di consulenza strategica e servizi nel settore energetico sia verso clienti privati che nei confronti di numerose associazioni di settore con particolare attinenza alle questioni di carattere tecnico-normativo e di mercato. Esperto in Gestione dell'Energia certificato UNI CEI 11339.
www.gpenergia.biz



<https://www.linkedin.com/in/marco-pezzaglia-006b5065/?originalSubdomain=it>



@MPezzaglia

Il prodotto Short Paper è parte di una serie di studi generali ricognitivi su particolari temi di interesse del settore dell'energia e della regolamentazione. Gli articoli sono resi disponibili dall'autore su richiesta, ovvero dal sito www.enusyst.eu (Energy User Systems) o nella propria pagina di LinkedIn. Per ulteriori richieste o approfondimenti contattare GPE.

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere puramente ricognitivo. L'autore non si assume la responsabilità di eventuali scelte e azioni che soggetti operatori di mercato dovessero effettuare sulla base delle informazioni contenute nel documento. Si ricorda che l'applicazione della normativa sui sistemi di utenza deve essere debitamente analizzata in relazione a ciascun caso specifico.

I contenuti del presente documento sono di esclusiva proprietà di Gruppo Professione Energia di Marco Pezzaglia e non possono essere riprodotti neppure parzialmente senza l'autorizzazione dell'autore.

Sistemi di distribuzione chiusi

Passato, presente e futuro

1. Introduzione

Nell'ambito dei vari sistemi energetici di utenza i sistemi di distribuzione chiusi (SDC) rappresentano un insieme di sistemi ad oggi poco trattati, ma il cui ruolo può assumere una importanza via via crescente per lo sviluppo della competitività di sistemi energetici industriali, terziari e commerciali. In particolare, la recente direttiva (UE) 2019/944 ha rinnovato la definizione di SDC senza modificarne grandemente la sostanza, ma inquadrando lo strumento nell'ambito del rinnovato mercato dell'energia.

Al fine dello sviluppo della disciplina dei SDC che dovrebbe contemplare la possibilità di poter realizzare anche nuovi SDC, è utile osservare che l'Italia gode di una regolamentazione tra le più avanzate a livello europeo in materia di SDC.

Il presente studio intende effettuare una ricognizione sintetica dello stato di attuazione dei SDC a partire dalla loro prima definizione, per richiamare le attuali modalità di regolamentazione nell'ottica di porre le basi per un successivo nuovo sviluppo della disciplina dei SDC.

2. Evoluzione della definizione di sistema di distribuzione chiuso

2.1 I SDC nella Direttiva 2009/72/CE

La definizione di sistema di distribuzione chiuso appare per la prima volta nell'ordinamento europeo con la Direttiva 2009/72/CE. Il presupposto principale per la creazione di un sistema di distribuzione chiuso è che qualora sia usato un tale sistema per garantire l'efficienza ottimale di una fornitura energetica integrata che richiede norme operative specifiche o qualora un sistema di distribuzione chiuso sia mantenuto principalmente per l'uso del proprietario del sistema, dovrebbe essere possibile esentare il gestore del sistema di distribuzione dagli obblighi che costituirebbero un onere amministrativo superfluo a causa della natura particolare del rapporto tra il gestore del sistema di distribuzione e gli utenti del sistema. I siti industriali, commerciali o di servizi condivisi, quali gli edifici delle stazioni ferroviarie, gli aeroporti, gli ospedali, i campeggi di grandi dimensioni con strutture integrate o gli stabilimenti dell'industria chimica possono includere sistemi di distribuzione chiusi per via della natura specializzata del loro funzionamento¹.

Quanto considerato dalla citata Direttiva delinea quelli che sono i profili del particolare regime di rete costituito dai sistemi di distribuzione chiusi; più in dettaglio la Direttiva limita l'ambito dei sistemi di distribuzione chiusi ai casi in cui il sistema distribuisca energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato qualora:

- ricorra il caso di dover garantire l'efficienza ottimale di una fornitura energetica integrata che richiede norme operative specifiche;
- il sistema sia mantenuto principalmente per l'uso del proprietario del sistema.

La definizione puntuale di sistema di distribuzione chiuso è richiamato nell'articolo 28 della predetta Direttiva.

¹ Considerando (30) della Direttiva 2009/72/CE.

Articolo 28 – Sistemi di distribuzione chiusi

1. Gli Stati membri possono stabilire che le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti classifichino come sistema di distribuzione chiuso, un sistema che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, fatto salvo il paragrafo 4, non rifornisce clienti civili, se:

- a) per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure*
- b) il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate.*

A generare la nascita della definizione di SDC nella Direttiva ha giocato senza dubbio un ruolo centrale la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee di Citiworks (causa C-439/06)² a seguito della quale, la Commissione Europea ha ritenuto opportuno prevedere la possibilità per i Paesi membri di esentare alcuni sistemi dall'applicazione delle norme di carattere generale sui sistemi di distribuzione onde evitare inutili aggravii amministrativi: tali sono i sistemi in cui la natura della relazione tra il gestore del sistema di distribuzione e gli utenti del sistema è molto diverso da quello comunemente riscontrabile per la rete "pubblica".

Ma sulla base di quali criteri è possibile classificare un sistema di distribuzione come "chiuso"? Tali criteri sono enunciati all'articolo 28, paragrafo 1, della predetta Direttiva.

- Il primo punto è che il sistema di distribuzione chiuso deve essere situato su un sito geograficamente limitato³. Questo lo distingue dalla rete pubblica generale. Significa anche che non sarebbe possibile, in generale, che gli utenti situati all'esterno del sito siano connessi al sistema di distribuzione chiuso.
- In secondo luogo, il sito dovrebbe essere un sito di servizi industriali, commerciali o condivisi. Come già detto, nel considerando (30) della predetta Direttiva sono forniti diversi esempi di tali siti, compresi gli ospedali e i siti dell'industria chimica. Non è necessario che il sito abbia una funzione commerciale, come indicato dall'inclusione degli ospedali tra gli esempi, ma il sito non può essere utilizzato per rifornire i clienti domestici. L'uso incidentale da parte di una famiglia è coperto dall'articolo 28, paragrafo 4. Solo l'uso incidentale del sistema di distribuzione chiuso

² Nella causa Citiworks è stato chiesto alla Corte se l'obbligo imposto agli Stati membri dall'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE (4), ora articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72, di garantire che sia fornito libero accesso a sistemi di trasmissione e di distribuzione (5) si applichi a un sistema che fornisce energia elettrica solo al suo gestore, l'ente di gestione dell'aeroporto di Leipzig/Halle, e ad altre 93 imprese stabilite nell'area di tale aeroporto. La Corte ha constatato, in primo luogo, che siffatto sistema doveva essere considerato un sistema di distribuzione in quanto la direttiva 2003/54 non fissava condizioni attinenti alle dimensioni del sistema o al consumo di energia elettrica. In secondo luogo, la Corte ha dichiarato che l'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/54 era applicabile al sistema in questione in quanto il libero accesso dei terzi alla rete di distribuzione costituiva una delle misure essenziali che gli Stati membri erano tenuti ad attuare per completare il mercato interno dell'elettricità, e tale sistema non rientrava nella sfera di applicazione di alcuna eccezione o deroga all'obbligo di fornire libero accesso prevista dalla direttiva 2003/54. In seguito alla sentenza della Corte nella causa Citiworks, è aumentato il timore che i requisiti fissati dalla direttiva 2003/54 fossero troppo gravosi per i gestori di sistemi di distribuzione come quello in discussione in tale sentenza. Pertanto, la direttiva 2009/72 ha introdotto la nozione di «sistemi di distribuzione chiusi», i cui gestori hanno diritto all'esenzione da determinati obblighi previsti da tale direttiva.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62017CC0262>

Corte di Giustizia Europea Conclusioni dell'avvocato generale E. Tanchev, presentate il 13 settembre 2018

³ A causa del fatto che operano su siti geografici confinati che servono solo clienti non domestici, i SDC non avranno più di 100.000 clienti. Sarà pertanto consentito agli Stati membri di applicare le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 4, delle direttive sull'energia elettrica e sul gas, che consentono agli Stati membri di non esigere che tali DSO siano disaggregati.

da parte di famiglie che hanno un rapporto di lavoro o una relazione simile con il proprietario del sito è compatibile con la classificazione del sistema come sistema di distribuzione chiuso. In particolare, il numero totale di famiglie deve essere piccolo. La definizione di ciò che costituisce una relazione simile a un rapporto di lavoro dipende dalle circostanze precise, in particolare dalla relazione storica tra il proprietario e gli utenti del sistema, ad esempio quando una società che ha sviluppato un sistema di distribuzione esclusivamente per le proprie operazioni si divide successivamente in diverse società separate.

- Infine, il sito deve soddisfare uno dei due ulteriori criteri di cui all'articolo 28, paragrafo 1, per essere classificato come un sistema di distribuzione chiuso. Questi sono:
 - (1) per motivi tecnici o di sicurezza specifici, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema sono integrati; o
 - (2) il sistema distribuisce elettricità principalmente al proprietario o all'operatore del sistema o alle relative imprese.

In relazione agli ultimi due criteri citati è la Commissione stessa a fornire alcuni utili chiarimenti, in particolare:

- Il criterio (1) cattura situazioni in cui diverse società utilizzano congiuntamente un sistema di distribuzione che ottimizza un approvvigionamento energetico integrato o richiede specifici standard tecnici, di sicurezza o operativi. Ciò è particolarmente comune nei siti industriali in cui, ad esempio, il calore generato dalla generazione di elettricità viene utilizzato nel processo di produzione di altri utenti del sistema. Un altro motivo potrebbe essere quello in cui è necessario che gli utenti del sito operino con standard di affidabilità diversi rispetto a quelli che si applicano alla rete pubblica, ad esempio in relazione alla frequenza. L'interrelazione tra le operazioni degli utenti di tali sistemi significa che dovrebbe essere possibile per loro raggiungere un accordo per garantire che le esternalità associate alle loro operazioni siano debitamente prese in considerazione. Spetta agli Stati membri definire con precisione le circostanze in cui tale criterio sarebbe soddisfatto.
- Il criterio (2) consente di istituire un regime regolamentare modificato laddove un'impresa abbia consentito agli utenti di connettersi a un sistema sviluppato per uso proprio dell'impresa.

Un punto importante da notare è che i sistemi di distribuzione chiusi sono sistemi di distribuzione e non costituiscono una nuova e separata categoria di sistemi. Pertanto, gli obblighi generali che si applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione pubblica coprono anche i gestori dei SDC. In particolare, l'obbligo di concedere l'accesso di terzi al sistema si applica anche ai SDC.

2.1 I SDC nella Direttiva (UE) 2019/944

La definizione di sistema di distribuzione chiuso è stata ripresa anche dalla Direttiva (UE) 2019/944 utilizzando in pratica le medesime condizioni già definite dalla precedente direttiva e introducendo nuove condizioni oltre che chiarire che tali sistemi sono a tutti gli effetti delle reti di distribuzione. Più nel dettaglio, l'articolo 38 della citata direttiva stabilisce che gli Stati membri possono stabilire che le autorità di regolazione o altre autorità competenti classifichino come sistema di distribuzione chiuso un sistema che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, fatte salve alcune condizioni particolari (citate al paragrafo 4 del predetto articolo 38⁴) non rifornisce clienti civili, se: a) per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti di tale sistema sono integrati oppure b) il sistema

⁴ L'uso accidentale da parte di un numero limitato di nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile, e situati nell'area servita da un sistema di distribuzione chiuso non pregiudica la concessione delle esenzioni di cui al paragrafo 2.

distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate. Inoltre, come già detto, la direttiva stabilisce che i sistemi di distribuzione chiusi sono considerati sistemi di distribuzione potendo, per essi, stabilire che le autorità di regolazione esentino il gestore di un sistema di distribuzione chiuso dalla seguente serie di obblighi:

- a) l'obbligo di cui all'articolo 31, paragrafi 5 e 7, di acquisire l'energia che utilizza per coprire le perdite di energia e i servizi ancillari non di frequenza del proprio sistema in conformità di procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato;

Articolo 31 - Compiti dei gestori dei sistemi di distribuzione

5. Ciascun gestore del sistema di distribuzione funge da facilitatore neutrale del mercato nell'acquisire l'energia che utilizza per coprire le perdite di energia del proprio sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, quando svolge tale funzione.

7. Nell'esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 6⁵, il gestore del sistema di distribuzione acquisisce i servizi ancillari non relativi alla frequenza necessari per il suo sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, a meno che l'autorità di regolazione abbia valutato che la fornitura basata su criteri di mercato di servizi ancillari non relativi alla frequenza non è economicamente efficiente e abbia concesso una deroga. L'obbligo di acquisizione di servizi ancillari non relativi alla frequenza non si applica alle componenti relative alla rete pienamente integrate.

- b) l'obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di far sì che le tariffe, o le metodologie di calcolo delle stesse, siano approvate conformemente all'articolo 59, paragrafo 1⁶, prima della loro entrata in vigore;

Articolo 6 – Accesso di terzi

1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati conformemente all'articolo 59 prima della loro entrata in vigore e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.

- c) l'obbligo di cui all'articolo 32, paragrafo 1, di acquisire servizi di flessibilità e dall'obbligo di cui all'articolo 32, paragrafo 3, di sviluppare il proprio sistema sulla base di piani di sviluppo della rete;

⁵ Qualora un gestore del sistema di distribuzione sia responsabile dell'acquisizione di prodotti e servizi necessari per il funzionamento efficiente, affidabile e sicuro del sistema di distribuzione, le norme adottate dal gestore del sistema di distribuzione a tal fine sono oggettive, trasparenti e non discriminatorie e sono sviluppate in coordinamento con i gestori dei sistemi di trasmissione e gli altri partecipanti al mercato interessati. Le condizioni, comprese le regole e le tariffe se del caso, di fornitura di tali prodotti e di prestazione di tali servizi ai gestori dei sistemi di distribuzione sono stabilite a norma dell'articolo 59, paragrafo 7, in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, e sono pubblicate.

⁶ Articolo 59, Compiti e competenze delle autorità di regolazione - L'autorità di regolazione ha i seguenti compiti: [...] stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasmissione o distribuzione o le relative metodologie di calcolo, o entrambe.

Articolo 32 - Incentivi per l'impiego della flessibilità nelle reti di distribuzione

1. Gli Stati membri definiscono il quadro normativo necessario per consentire ai gestori dei sistemi di distribuzione di acquisire servizi di flessibilità, compresa la gestione della congestione nelle loro aree, e incentivarli in tal senso, al fine di gestire e sviluppare in modo più efficiente il sistema di distribuzione. In particolare, il quadro normativo garantisce che i gestori dei sistemi di distribuzione siano in grado di procurarsi tali servizi da fornitori di generazione distribuita, gestione della domanda o stoccaggio di energia e promuovono l'adozione di misure di efficienza energetica quando tali servizi riducono in modo efficiente in termini di costi la necessità di incrementare o sostituire la capacità di energia elettrica e di favorire il funzionamento efficiente e sicuro del sistema di distribuzione. I gestori dei sistemi di distribuzione acquisiscono tali servizi secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, a meno che le autorità di regolazione abbiano stabilito che l'acquisizione di tali servizi non è economicamente efficiente o sarebbe fonte di distorsioni di mercato o di maggiore congestione.

3. Lo sviluppo di un sistema di distribuzione è basato su un piano trasparente di sviluppo della rete che l'operatore del sistema di distribuzione pubblica almeno ogni due anni e presenta all'autorità di regolazione. Il piano di sviluppo della rete fornisce trasparenza in merito ai servizi di flessibilità a medio e lungo termine necessari e specifica gli investimenti programmati per i successivi cinque-dieci anni, in particolare le principali infrastrutture di distribuzione necessarie per collegare nuova capacità di generazione e nuovi carichi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici. Il piano di sviluppo della rete riguarda inoltre l'impiego della gestione della domanda, l'efficienza energetica, gli impianti di stoccaggio dell'energia o le altre risorse cui il gestore del sistema di distribuzione ricorre in alternativa all'espansione del sistema.

- d) l'obbligo di cui all'articolo 33, paragrafo 2, di non possedere, sviluppare, gestire o esercire punti di ricarica per i veicoli elettrici;

Articolo 33 - Integrazione dell'elettromobilità nella rete elettrica

2. I gestori dei sistemi di distribuzione non possono possedere, sviluppare, gestire o esercire punti di ricarica per i veicoli elettrici, ad eccezione dei casi in cui i gestori dei sistemi di distribuzione possiedono punti di ricarica privati esclusivamente per uso proprio.

- e) l'obbligo di cui all'articolo 36, paragrafo 1, di non possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio di energia.

Articolo 36 - Proprietà degli impianti di stoccaggio dell'energia dei gestori dei sistemi di distribuzione

1. I gestori dei sistemi di distribuzione non possono possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell'energia.

Quando è concessa un'esenzione a norma del paragrafo 2, le tariffe applicabili, o le metodologie di calcolo delle stesse, sono rivedute e approvate conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2019/944 su richiesta di un utente del sistema di distribuzione chiuso.

3. I sistemi di distribuzione chiusi in Italia

2.1 Il recepimento della Direttiva 2009/72/CE

In Italia la Direttiva 2009/72/CE è stata recepita con il decreto legislativo n. 93/2011 che, in relazione ai sistemi di distribuzione chiusi ha stabilito quanto di seguito indicato:

Sistema di distribuzione chiuso (ai sensi del decreto legislativo n. 93/2011⁷)

«Ferma restando la disciplina relativa ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma I, lettera t), del decreto legislativo n. 115 del 2008⁸, i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99/2009 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99/2009⁹ (...)».

Tra i SDC sono ricomprese le reti interne di utenza (RIU) che erano già state precedentemente definite dalla legge n. 99/2009 (cfr. art. 33 di detta legge).

Rete interna di utenza

«(...) è definita Rete interna di utenza (RIU) una rete elettrica il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:

- a) è una rete esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero è una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- b) connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
- c) è una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di connessione di terzi;
- d) è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
- e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica».

In pratica, con il dire che i SDC diversi dalle RIU sono le altre reti private che rispondono alla definizione di SDC - gli altri SDC (ASDC) – significa ricomprendere nel novero dei SDC anche le altre predette reti private esistenti, però, alla data di entrata in vigore della legge che ha stabilito i criteri per l'individuazione degli stessi SDC, vale a dire il 15 agosto 2009.

⁷ Articolo 38, comma 5, del decreto legislativo n. 93/2011

⁸ sistema efficiente di utenza (SEU): sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all'interno di un'area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione

⁹ Al fine di garantire e migliorare la qualità del servizio elettrico ai clienti finali collegati, attraverso reti private con eventuale produzione interna, al sistema elettrico nazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Ministero dello sviluppo economico determina, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra il gestore della rete, le società di distribuzione in concessione, il proprietario delle reti private ed il cliente finale collegato a tali reti. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è incaricata dell'attuazione dei suddetti criteri al fine del contemperamento e della salvaguardia dei diritti acquisiti, anche con riferimento alla necessità di un razionale utilizzo delle risorse esistenti.


La definizione di carattere generale di un sistema di distribuzione chiuso è fornita dall’Autorità di regolamentazione per energia reti e ambiente (ARERA) nell’Allegato A alla delibera 539/2015/R/eel (recante il testo integrato dei sistemi di distribuzione chiusi – TISDC), più precisamente:

“sistema di distribuzione chiuso (SDC) è una rete elettrica privata, che distribuisce energia elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione dei casi di cui all’articolo 6, comma 6.1, del TISDC, non rifornisce clienti civili. Tale sistema, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici concessionarie, è caratterizzato dal fatto che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure dal fatto che distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate. L’insieme dei SDC è suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: le reti interne di utenza (RIU) e gli altri SDC (ASDC)”.

Sul tema definitorio, con particolare riferimento al ruolo dei SDC e della tipologia di rete ad essi associata, è di recente intervenuta l’ARERA con la delibera 558/2019/R/eel. Con tale delibera l’ARERA ha inteso chiarire la portata della distinzione dei ruoli delle reti prima suddivise semplicemente tra reti pubbliche e reti private chiarendo, in particolare che entrambe tali reti hanno obbligo di connessione di terzi¹⁰, le prime, come gli ASDC, sono “reti con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili”, mentre le reti di distribuzione gestite dai gestori concessionari di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 79/99 sono “reti con obbligo di connessione di terzi”, ma le prime, come gli ASDC, sono “reti con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili”, mentre le reti di distribuzione gestite dai gestori concessionari di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 79/99 sono “reti con obbligo di connessione di terzi” indistintamente dalla tipologia di soggetti terzi, cioè di tutti i terzi.

Per la definizione di terzo connettabile serve rifarsi ad un principio territoriale (le sole utenze che dovessero sorgere all’interno del perimetro territoriale in cui insiste la rete del SDC e funzionale (secondo i principi espressi dalla definizione di SDC).

In ragione di quanti sopra, l’ARERA ha specificato ulteriormente la tassonomia delle reti distinguendole secondo quanto di seguito indicato.



Quanto alla limitazione del riconoscimento della condizione di SDC ai soli sistemi esistenti, l’ARERA, nella delibera 558/2019/R/eel ha espressamente richiamato il fatto che la legge 99/09 sembra non prevedere nuove reti private rinviando al recepimento nell’ordinamento nazionale della normativa comunitaria in materia; analogamente, l’articolo 38 del decreto legislativo 93/11, che si limita a

¹⁰ L’obbligo di connessione di terzi traduce in pratica un principio generale di derivazione comunitaria in tema di distribuzione (c.d. third party access –TPA) in forza del quale ogni soggetto connesso a una rete può scegliere sul mercato libero il proprio venditore.

identificare i SDC soltanto con le reti private di cui alla legge 99/09, nulla esplicita in merito alla possibile realizzazione di nuovi SDC, mentre la direttiva 2009/72/CE non pone vincoli temporali al riguardo. Viene quindi chiarito che la richiamata limitazione deriva da una scelta precisa del legislatore italiano non recando la normativa europea una simile condizione. Come noto il predetto recepimento dovrà essere superato entro il 31 dicembre 2020 dal recepimento della Direttiva (UE) 944/2020 e ciò potrebbe costituire l'occasione per superare la predetta limitazione prevedendo le condizioni per lo sviluppo di nuovi SDC (cfr. seguente prg. 4).

2.1 Benefici tariffari

Al regime di gestione di un SDC sono attualmente associati dei benefici di carattere tariffario secondo quanto di seguito indicato.

- (2009) La legge di definizione delle RIU aveva inizialmente stabilito che, in via generale, gli oneri di sistema dovevano essere pagati sull'intero consumo, fatta eccezione per le RIU per cui le componenti variabili (quota energia) dei corrispettivi a copertura degli oneri di sistema dovevano essere corrisposti in relazione alla sola energetica scambiata dalla RIU con la rete pubblica.
- (2014) Nel 2014, il decreto legge 91/2014 convertito in legge 116/2014 ha effettuato una razionalizzazione delle precedenti disposizioni stabilendo che il regime generale di corresponsione degli oneri di sistema è quello per cui questi debbano essere applicati ai consumi comunque approvvigionati. Per le reti interne di utenza e per i SEU¹¹ (e sistemi equivalenti), entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete. In tal modo, il regime di esenzione dal pagamento degli oneri sull'energia autoconsumata per i sistemi consentiti non è più totale, ma parziale.
- (2017) Con la legge 27 febbraio 2017, n. 19 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, si è consolidato il nuovo regime di corresponsione degli oneri generali di sistema (attualmente in vigore). Più nel dettaglio è stato modificato il regime di corresponsione degli oneri generali che, nel regime previgente in vigore fino al 31 dicembre 2016, dovevano essere pagati dai clienti sulla base del consumo indipendentemente dal fatto che i clienti avessero o meno autoproduzione interna. Tale regime generale non si applicava, come già detto al punto precedente, a casi particolari quali le reti interne di utenza e i sistemi efficienti di utenza per cui valeva la regola che i predetti corrispettivi tariffari dovessero essere applicati alla sola energia elettrica prelevata dalla rete (il che comportava un notevole risparmio economico nel caso di presenza di autoproduzione) a meno di una quota di contribuzione sul consumo corrispondente al solo 5% del totale. Con il nuovo regime è stato stabilito che i citati corrispettivi tariffari debbano essere applicati al solo prelievo di energia elettrica dalla rete qualunque sia il sistema di produzione e consumo istituendo questo quale regime generale e non più particolare. E' bene notare che la norma non ha modificato le tipologie di sistemi che possono essere realizzati, ma è intervenuta unicamente a stabilire come il sistema è chiamato a coprire gli oneri generali.

Come conseguenza di quanto indicato all'ultimo dei precedenti punti e come chiarito dall'ARERA con la delibera 276/2017/R/eel:

¹¹ SEU è un sistema efficiente di utenza. Rif. <http://www.enusyst.eu/documents/Sistemi-di-utenza-V.0.pdf> pag. 27.

- il regime di applicazione degli oneri di rete e di sistema al solo prelievo di energia elettrica si applica in generale a tutti i sistemi esistenti che effettuano autoconsumo fermo restando che possono essere costituiti nuovi sistemi in autoconsumo, in pratica, solo secondo il modello SEU. Dato che il recepimento nazionale della definizione di SDC è stato limitato ai soli sistemi esistenti al 15 agosto 2009, non potevano essere creati nuovi SDC
- il regime di esenzione sull'autoconsumi per gli SDC, oltre che per le RIU, veniva esteso anche alle "altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99/2009" cioè agli altri SDC diversi dalle RIU (ASDC) esistenti al 15 agosto 2009 e in riferimento unicamente alla configurazione e ambito territoriale identificabile in quella data.

2.1 Modalità di regolazione

Le modalità di regolamentazione dei SDC sono definite in ambito nazionale dalla delibera ARERA 539/2015/R/eel¹². In buona sintesi ciascun utente di un SDC (un utente connettibile o connesso ad un SDC, cioè un utente produttore di energia elettrica o un consumatore che ricada nell'ambito industriale, terziario o civile ad alcune condizioni e che rientri nei criteri di funzionalità e territorialità di un SDC) risulta connesso a quella che è riconosciuta essere a tutti gli effetti una rete di distribuzione. Tale utente, attraverso il SDC risulta connesso direttamente al mercato con l'unica differenza che il servizio di trasporto per la consegna fisica dell'energia elettrica acquistata o per la consegna al sistema elettrico della produzione di energia elettrica prodotta ed eventualmente immessa in rete è erogato dal gestore de SDC e le tariffe per la connessione alla rete e per l'uso della stessa sono definite in via autonoma dal medesimo gestore del SDC.

2.1.1 Modalità di contrattualizzazione degli approvvigionamenti

Il regime di gestione di un SDC richiede che gli scambi di energia con la rete del SDC siano regolati economicamente alla stessa maniera con cui sono regolati gli scambi di energia elettrica con qualunque rete di distribuzione.

La seguente tabella riporta sinteticamente le voci dell'approvvigionamento di energia elettrica articolato nelle sue componenti principali e nelle quote che formano ciascuna componente.


		Componenti			
		Energia	Dispacciamento	Trasmissione e distribuzione	
				Trasporto	Oneri generali
Quote	Fissa (euro/punto)				
	Potenza (euro/kW)				
	Energia (euro/kWh)				

¹² <https://www.arera.it/it/docs/15/539-15.htm>

Componente energia


La componente energia viene fatturata dall'impresa di vendita nel mercato sulla base della energia elettrica scambiata con la rete (del SDC) relazione ad ogni punto di connessione delle varie utenze con la rete del SDC alla pari di quanto avviene con qualunque utente connesso ad una rete di distribuzione dell'energia elettrica gestita da un soggetto concessionario.

		Componenti			
		Energia	Dispacciamento	Trasmissione e distribuzione	
				Trasporto	Oneri generali
Quote	Fissa (euro/punto)				
	Potenza (euro/kW)				
	Energia (euro/kWh)				



Componente dispacciamento (componente uplift)

La componente di dispacciamento viene regolata alla pari di quanto avviene per l'energia elettrica.



Circa la modalità di regolamentazione del dispacciamento si segnala un contenzioso tuttora in corso che contrappone alcuni operatori alla scelta dell'ARERA di adottare la predetta regolamentazione; in buona sostanza gli operatori sostengono che l'onere di dispacciamento (*uplift*) sia da applicare alla sola energia elettrica scambiata dal SDC con la rete a cui tale SDC è connesso e che l'effetto economico di tale regolamentazione sia distribuito tra i vari utenti in proporzione al loro prelievo di energia elettrica dalla rete del SDC¹³. Su tale contenzioso si è espressa anche la Corte di Giustizia Europea in data 28 novembre 2018 la quale non ha assunto, però, una posizione precisa e definitiva sul tema rimandando il giudizio definitivo al giudice nazionale e fornendo la seguente indicazione "L'articolo 15, paragrafo 7, e l'articolo 37, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2009/72 devono essere interpretati nel senso che, in assenza di una giustificazione obiettiva, essi ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che prevede che gli oneri di dispacciamento dovuti dagli utenti di un sistema di distribuzione chiuso siano calcolati sull'energia elettrica scambiata con tale sistema da ciascuno degli utenti dello stesso attraverso il punto di connessione della loro utenza a detto sistema, qualora sia accertato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, che gli utenti di un sistema di distribuzione chiuso non si trovano nella stessa situazione degli altri utenti della rete pubblica e che il prestatore del servizio di dispacciamento della rete pubblica sopporta costi limitati nei confronti di tali utenti di un sistema di distribuzione chiuso."


¹³ Cfr. <http://www.enusyst.eu/documents/Sistemi-di-utenza-V.0.pdf>, pag. 20, nota n. 30 e pag. 21

La questione di come applicare gli oneri di dispacciamento risulta quindi tuttora pendente e nelle more del pronunciamento del giudice nazionale vale quanto precisato all'inizio del presente paragrafo.

Definizione delle tariffe di accesso e uso di una rete di un SDC

Per quanto concerne le tariffe di accesso e uso della SDC, queste risultano autonomamente definite dal gestore del SDC e non devono essere previamente approvate dall'autorità di regolazione nazionale. Al fine della loro definizione il gestore de SDC tiene conto:

- del fatto che in qualità di distributore, sarà tenuto a regolare il servizio di trasporto con il gestore della rete a cui risulta interconnesso in ragione dell'energia elettrica che transita da questa rete verso la sua rete (la regolamentazione in questo caso fa capo al quadro di regole e corrispettivi definito dall'autorità e applicabile ai gestori di rete);
- dei costi sostenuti per il trasporto dell'energia dal punto di interconnessione ai singoli punti di connessione degli utenti con la propria rete.




Regime della produzione interna

La produzione interna che immette nella rete del SDC è trattata alla pari di qualunque produzione che immette su una rete con obbligo di connessioni di terzi gestita in regime di concessione: le immissioni vengono di fatto regolate al prezzo di vendita del mercato all'ingrosso.

Applicazione degli oneri di sistema

Al contrario di quanto avviene per le altre predette componenti, gli oneri di sistema sono invece regolati in ragione dei parametri dello scambio energetico sul punto di interconnessione in modo che, almeno per quanto concerne la quota energia di tale componente, si realizzi un beneficio tariffario corrispondente al livello di produzione interna al SDC che risulti fisicamente autoconsumata all'interno del sistema stesso.



Applicando una siffatta regolamentazione, il beneficio del SDC è assegnato, in linea di principio, interamente agli utenti del SDC. E nella facoltà del gestore del SDC, in accordo con gli utenti, effettuare una ripartizione di tale beneficio in modo che questi possa essere poi riassegnato alla produzione come di norma avviene in qualunque sistema di produzione e autoconsumo¹⁴.

2.2 Ruolo e compiti di un gestore di un SDC in qualità di distributore

Al gestore del SDC sono assegnati in pratica tutti i compiti di un distributore, ivi inclusi:

- l'obbligo di connettere tutti gli utenti connettabili che ne facciano richiesta e gestire tutti i contratti di trasporto dell'energia elettrica;
- l'obbligo di consentire a tutti gli utenti di poter accedere liberamente al mercato anche direttamente, ovvero attraverso la costituzione di un nuovo punto di connessione con il gestore di rete concessionario per ambito territoriale; in tale contesto il gestore del SDC ha l'obbligo di

¹⁴ In questa ripartizione così come nella definizione del sistema tariffario interno ad un SDC è buona norma non adottare decisioni di carattere discriminatorio.

mettere a disposizione la propria infrastruttura per potere realizzare tale tipologia di accesso qualora il gestore di rete e concessionario fosse impossibilitato a realizzare una connessione fisica diretta;

- la responsabilità l'installazione e della gestione delle apparecchiature di misura e dei flussi atti a determinare l'insieme delle grandezze alla base del settlement di mercato e dei servizi. In tale contesto è da ricordare che il trattamento delle misure all'interno di un SDC è sempre di tipo orario;
- l'obbligo di interfacciarsi con il sistema informativo integrato (SII) di Acquirente Unico al fine di gestire i flussi informativi che sottendono i predetti processi di settlement (con la trasmissione delle misure), i processi di switching sul mercato, nonché tutta la gestione delle utenze;
- l'obbligo di versare a Cassa Servizi per Energia e Ambiente (CSEA) gli oneri di sistema raccolti dagli utenti del trasporto.

2.3 Regime di unbundling applicabile ad un gestore di un SDC

Ai fini della disciplina dell'unbundling, il gestore di un SDC è equiparato a un esercente del servizio di distribuzione dell'energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo.

2.4 Attuale stato di consistenza dei SDC

L'attuale stato di consistenza dei SDC è definibile sulla base dei processi di compilazione degli elenchi dei SDC effettuata dall'ARERA, in particolare¹⁵:

- con la delibera 02 agosto 2018 426/2018/R/eel per quanto concerne le reti interne di utenza (RIU);
- con la delibera 19 dicembre 2019 558/2019/R/eel per quanto concerne i SDC diversi dalle reti interne di utenza (ASDC).

Consistenza delle reti interne di utenza (RIU)

Registro Reti Interne di Utenza				
Codice Distributore	Gestore della RIU	Partita IVA	Indirizzo del dichiarante	Collocazione rete
707	Enomondo S.r.l	02356350393	Via Convertite 6, Faenza (RA)	Faenza (RA)
708	Chemisol Italia Srl	01938500129	Via Sempione 13, Castellanza (VA)	Castellanza (VA), Olgiate Olona (VA)
710	Consorzio P.I.CHI. S.c.a.r.l.	07350480013	Via Caluso 50, Chivasso (TO)	Chivasso (TO)
713	Novareti S.p.A.	01405600220	Via Manzoni 24, Rovereto	Rovereto (TN)
714	Edison S.p.A.	08263330014	Foro Buonaparte 31, Milano	Torviscosa (UD)
715	Edison S.p.A.	08263330014	Foro Buonaparte 31, Milano	Torviscosa (UD)
716	Enipower Mantova S.p.A.	13193030155	Via G. Tallercio 14, Mantova	Térni
718	Enipower S.p.A.	12958270154	Strada della Corradina, Ferrera Erbognone (PV)	Mantova, San Giorgio (MN), Bigarello (MN)
720	Enipower S.p.A.	12958270154	Via E. Ferrini 4, Brindisi	Ferrera Erbognone (PV), Sannazzaro de' Burgondi (PV), Pieve Albignola (PV)
721	Enipower S.p.A.	12958270154	Via Baiona 107, Ravenna	Brindisi
722	ERG Power Generation S.p.A.	01440590899	Via De Marini 1, Genova	Ravenna
723	Ferrania Technologies SpA	01417260096	Viale della Libertà 57, Cairo Montenotte (SV)	Priolo Gargallo (SR), Melilli (SR)
732	IVECO S.p.A.	09709770011	Via Puglia 35, Torino	Cairo Montenotte (SV)
736	FCA Italy S.p.A.	07973780013	Corso G. Agnelli 200, Torino	Torino "Iveco Stura"
744	AFERPI S.p.A.	01804670493	Largo Caduti sul Lavoro 21, Piombino (LI)	Torino "Mirafiori"
745	NGP Utilità S.r.l.	06206660968	C.da Pagliarone, Acerra (NA)	Piombino (LI)
747	Nuova Solmine S.p.A.	01420420067	Località Casone, Scarlino (GR)	Acerra (NA)
749	Ottana Energia S.p.A.	13356620156	Strada Prov. 17 - km 18, Ottana (NU)	Scarlino (GR)
752	Raffineria di Gela S.p.A.	06496081008	C.da Piana del Signore, Gela (CL)	Ottana (NU)
754	Solvay Chimica Italia S.p.A.	00104340492	Via Piave 6, Rosignano (LI)	Gela (CL)
755	Sarlux S.r.l. - Impianti Nord	02093140925	SS Sulcitana 195 - km 19, Sarroch (CA)	Rosignano Marittimo (LI)
756	Sarlux S.r.l. - Impianti Sud	02093140925	SS Sulcitana 195 - km 19, Sarroch (CA)	Sarroch (CA)
757	Sasol Italy S.p.A.	04758570826	Via Vittor Pisani 20, Milano	Sarroch (CA)
758	Avio S.p.A.	05515080967	Via Latina snc (SP600 Ariana - km 5.2) Colleferro (RM)	Augusta (SR)
759	S.E.F. S.r.l.	13212410156	P.le Donegani 12, Ferrara	Artena (RM), Colleferro (RM), Segni (RM)
760	Società Chimica Bussi S.p.A.	01451960494	Piazzale Elettrochimica 1, Bussi sul Tirino (PE)	Ferrara
764	Tampieri Energie S.r.l.	02062760398	Via Granarolo 102, Faenza (RA)	Bussi sul Tirino (PE)
765	Tecnoparco Valbasento S.p.A.	00523220770	Via Pomarico snc, Pisticci Scalo (MT)	Faenza (RA)
769	Unilever Italia Manufacturing S.r.l.	06397540961	Via Paolo di Dono 3/A, Roma	Pisticci (MT)
770	Versalis S.p.A.	01768800748	Piazza Boldrini 1, San Donato Milanese (MI)	Casalpusterleno (LO)
771	Versalis S.p.A.	01768800748	Piazza Boldrini 1, San Donato Milanese (MI)	Venezia
773	Zignago Power S.r.l.	03849180272	Via Ita Marzotto 8, Fossalta di Portogruaro (VE)	Porto Torres (SS)
774	Covestro S.r.l.	03599730961	Via Ludovico di Breme 13, Milano	Fossalta di Portogruaro (VE)
				Filago (BG)

¹⁵ Il primo elenco di reti elettriche private qualificate come RIU è stato inizialmente definito con la Tabella 1 allegata alla deliberazione ARG/elt52/10. Tale elenco, dopo l'entrata in vigore del TISDC, è confluito nel Registro delle RIU che, nel corso degli anni, ha subito più volte modifiche e integrazioni, da ultimo quelle apportate con la deliberazione 426/2018/R/eel e con la deliberazione 269/2019/R/eel. Il Registro degli ASDC è stato pubblicato per la prima volta con la deliberazione 530/2018/R/eel ed è stato integrato con le successive deliberazioni 613/2018/R/eel, 680/2018/R/eel e 269/2019/R/eel; la delibera 558/2019/R/eel ne effettua un ulteriore aggiornamento.

Consistenza SDC e diversi dalle reti interne di utenza (ASDC)

Registro degli ASDC					
Codice Distributore	Nome ASDC	Ragione sociale gestore ASDC	Partita IVA gestore ASDC	Indirizzo gestore ASDC	Collocazione rete ASDC
607	Condominio Industriale Area ex 3M	BST S.p.A.	02528120617	Via Caduti della Liberazione 21040 Uboldo (VA)	San Marco Evangelista (CE)
610	Eco & Power Ambrosiana	Eco & Power Ambrosiana S.r.l	08083040017	Via Ponchielli Amicare, n. 7 20129 Milano (MI)	Arese (MI), Garbagnate Milanese (MI), Lainate (MI), Rho (MI)
612	Interporto Toscano Amerigo Vespucci	Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A.	00882050495	Via delle Colline, n. 10 - Guasticce 57017 Collesalveti Livorno (LI)	Collesalveti (LI)
613	Centro Commerciale Le Zagare	Alea Heat & Power S.r.l	02844320594	Via Duca del Mare, n. 19 04100 Latina (LT)	S. Giovanni La Punta (CT)
614	Centro Commerciale-Direzionale Energon	Energon Esco S.p.A.	03288490364	Via Emilio Po, n. 86 41126 Modena (MO)	Mira (VE)
616	Aeroporto Fiumicino	Aeroporti di Roma S.p.A.	06572251004	Via dell'Aeroporto di Fiumicino, n. 320 00054 Fiumicino (RM)	Fiumicino (RM)
617	Aeroporto Ciampino	Aeroporti di Roma S.p.A.	06572251004	Via dell'Aeroporto di Fiumicino, n. 320 00054 Fiumicino (RM)	Ciampino (RM)
618	Porto Civitavecchia	Port Utilities S.p.A.	07036641004	Darsena Romana, n. 2 00053 Civitavecchia (RM)	Civitavecchia (RM) Tarquinia (VT)
619	Porto Fiumicino	Port Utilities S.p.A.	07036641004	Darsena Romana, n. 2 00053 Civitavecchia (RM)	Fiumicino (RM)
620	Porto Gaeta	Port Utilities S.p.A.	07036641004	Darsena Romana, n. 2 00053 Civitavecchia (RM)	Gaeta (LT)
621	Centro Commerciale "Campo dei Fiori"	Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale "Campo dei Fiori"	02677940120	Viale Ticino, n. 82 21026 Gavirate (VA)	Gavirate (VA)
628	Stazione Milano Centrale	Grandi Stazioni Rail S.p.A.	05129581004	Via G. Giolitti, n. 34 00185 Roma (RM)	Milano (MI)
630	Stazione Roma Termini	Grandi Stazioni Rail S.p.A.	05129581004	Via G. Giolitti, n. 34 00185 Roma (RM)	Roma (RM)
636	Centro Commerciale Camporosso	Camporosso S.r.l. Società Unipersonale	02643920925	S. P. 61 km 4,5 09039 Villacidro (VS)	Villacidro (VS)
637	Centro Direzionale via Val Bavona, n. 21	Setyl S.r.l	03692990165	Via Stezzano, n. 87 24126 Bergamo (BG)	Milano (MI)
639	Centro Commerciale Itaca	Consorzio Centro Commerciale Itaca	01732250590	Via Mamurano Località Santa Croce 04023 Formia (LT)	Formia (LT)
640	Centro Commerciale Maximal	Consorzio Operatori Centro Commerciale Maximal di Pontecagnano Faiano	04454960651	Via Pacinotti, snc 84098 Pontecagnano Faiano (SA)	Pontecagnano Faiano (SA)
641	Centro Commerciale Via Vicentini	Autoipanema S.r.l	00237740667	Viale Nizza, n. 3 67100 L'Aquila (AQ)	L'Aquila (AQ)
642	Consorzio Le Fontane	Consorzio Centro Le Fontane - P.I.P. di Treviolo	03149090163	Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, n. 10/54 24048 Treviolo (BG)	Treviolo (BG)
645	Alta Metal	Alta Metal S.r.l	02749100166	Via Arcene, n. 2/A 24040 Pontirolo Nuovo (BG)	Pontirolo Nuovo (BG)
646	Orlandi S.p.A. Sito Industriale di Imola	Orlandi S.p.A.	03524600156	Via Matteotti, n. 67 21012 Cassano Magnago (VA)	Imola (BO)
647	Orlandi S.p.A. Sito Industriale di Novara	Orlandi S.p.A.	03524600156	Via Matteotti, n. 67 21012 Cassano Magnago (VA)	Novara (NO)
652	Nettis Resort	Nettis Resort S.r.l	04109360729	Via Roma, n. 11/A 70025 Grumo Appula (BA)	Pisticci (MT)
653	Complesso via Monte Rosa, n. 91	CBRE GWS Technical Division S.p.A.	12222600152	Via Giuseppe Verrotti, Centro Espansione 2, mt. 216 65015 Montesilvano (PE)	Milano (MI)
771	Versalis Porto Torres	Versalis S.p.A.	01768800748	Piazza Boldrini 1, San Donato Milanese (MI)	Porto Torres (SS)

4. Futuri sviluppi della disciplina dei SDC

Sulla base della definizione di SDC di cui alla Direttiva 2009/72/CE, diversi paesi membri hanno recepito nei propri ordinamenti nazionali tali disposizioni, da cui risulta comunque un quadro differenziato tra sistemi che hanno meramente recepito la definizione da sistemi in cui oltre al recepimento della definizione sono stati associati ad essa particolari regimi. L'Italia ha rappresentato un caso del secondo gruppo a cui, recentemente si è aggiunta la Spagna che alla pari di quanto fatto in Italia, ha accompagnato la costituzione di nuovi SDC con specifiche assegnazioni di benefici collocandole esplicitamente nell'ambito di misure generali di sostegno all'industria.

Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España.

[.....]

CAPITOLO II

Misure di sostegno alla giusta transizione dell'industria elettrointensiva

Articolo 3. Reti di distribuzione elettrica chiuse.

1. Il Governo ha la facoltà di sviluppare la figura della rete di distribuzione elettrica chiusa mediante regolamentazione, per la fornitura di energia elettrica ad attività industriali che, per ragioni fondamentalmente di sicurezza, sono integrate in piccole aree geografiche.

2. A tal fine, entro un termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regio decreto legge, il governo elabora un regolamento che stabilisce la procedura e i requisiti da soddisfare per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per le reti di distribuzione elettrica chiuse. Tali requisiti comprendono almeno quelli relativi alla sostenibilità economica e finanziaria del sistema elettrico, alla garanzia della sicurezza operativa, alla prevenzione della frammentazione e della ridondanza delle reti per alimentare i consumatori, alla prevenzione di discriminazioni tra gruppi di consumatori con caratteristiche simili e alla minimizzazione dell'impatto ambientale causato dalle reti. L'autorizzazione può essere revocata se i requisiti per l'autorizzazione non sono più soddisfatti.

Inoltre, il suddetto regio decreto può disciplinare aspetti relativi alla proprietà dei beni, alle condizioni di accesso alle reti di distribuzione elettrica chiuse, alle tipologie di contratti e agli obblighi economici e tecnici con il sistema elettrico.

3. Le reti di distribuzione chiuse devono essere autorizzate dalla Direzione Generale per le politiche energetiche e le miniere del Ministero della transizione ecologica, a seguito di una relazione della Commissione nazionale per i mercati e la concorrenza, che analizza il rispetto dei requisiti indicati al punto 2 e, in particolare, la sostenibilità economica e finanziaria del sistema elettrico.

Alla luce di quanto sopra indicato si comprende l'importanza dello strumento dei SDC per lo sviluppo della competitività dei sistemi industriali, terziari e commerciali a condizione che la disciplina sia liberata dal vincolo di non poter costituire nuovi SDC.

Al fine dello sviluppo dei (nuovi) SDC può essere utile richiamare quelli che potenzialmente potrebbero rappresentare i criteri per l'individuazione di tali sistemi come derivabili:

- dalla nota interpretativa della Commissione Europea del 22 gennaio 2010¹⁶ (Nota interpretativa) che si ritiene possa mantenere intatta la sua validità anche nel nuovo modello di recepimento
- dalla regolamentazione attualmente vigente, anch'essa ritenibile del tutto applicabile anche ai nuovi sistemi.

¹⁶ https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2010_01_21_retail_markets.pdf

Infatti, relativamente ai predetti elementi serve osservare che tra vecchia e nuova direttiva i criteri di costituzione di un SDC non sono, in pratica, mutati e pertanto le disposizioni specifiche vigenti per i SDC (a meno dell'impossibilità di crearne dei nuovi) dovrebbero mantenere la loro validità anche per il futuro. I criteri per l'individuazione e la costituzione di un SDC potrebbero essere i seguenti.

Critério		Riferimento
Tipologia	I SDC sono localizzati in siti industriali, commerciali o di servizi comuni. Gli utenti connessi ai SDC sono clienti industriali, commerciali, soggetti che erogano servizi condivisi ¹⁷ .	Art. 38 Direttiva (UE) 2019/944 e Nota interpretativa
Funzionale	Esistenza di specifiche ragioni tecniche o di sicurezza che comportino che le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati: situazioni in cui vari soggetti condividono una rete di distribuzione che consente l'ottimizzazione dell'approvvigionamento energetico o richiede specifici standard tecnici, di sicurezza o gestionali.	Art. 38 Direttiva (UE) 2019/944 e Nota interpretativa
Territoriale	I SDC sono sistemi di distribuzione realizzati all'interno di un sito geograficamente limitato: il gestore del SDC non può connettere autonomamente utenze localizzate all'esterno del sito. Il sito è individuabile secondo le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> • la presenza di opportune delimitazioni come muri di cinta o recinzioni che permettano di perimetrare il sito industriale, commerciale o di servizi cui è asservito il SDC costituiscono elemento funzionale all'individuazione delle particelle catastali ivi ricomprese costituenti l'ambito territoriale su cui insiste un SDC. • Qualora non vi siano muri di cinta o recinzioni, il perimetro del SDC è definito dall'insieme delle particelle catastali contigue su cui insistono le diverse utenze ovvero interessate dalla sola presenza della rete privata, e non anche da utenze della medesima, qualora tali particelle siano ricomprese nel sito industriale, commerciale o di servizi cui è asservito il SDC. 	Art. 38 Direttiva (UE) 2019/944, Nota interpretativa e TISDC ¹⁸ .

¹⁷ I soli nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile (la Commissione al riguardo precisa che i nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile devono essere individuati con flessibilità, ammettendo anche i nuclei familiari per i quali esistono rapporti lavorativi con aziende connesse ad un SDC ed inizialmente facenti parte dello stesso gruppo societario a cui afferiva il proprietario del SDC.

¹⁸ Rif. articolo 5 Allegato A alla delibera ARERA 539/2015/R/eel come successivamente modificato e integrato.

Autoconsumo collettivo e comunità dell'energia

Analisi del primo recepimento della Direttiva (UE)
2018/2001 in Italia



European
Commission

Clean energy for all Europeans



Gruppo Professione Energia (GPE) è lo studio integrato di consulenza fondato e gestito da Marco Pezzaglia, laureato in ingegneria elettrotecnica al Politecnico di Milano nel 1993, ha iniziato la sua attività nel campo della modellistica e degli studi dei sistemi elettrici in ambiente liberalizzato al Centro elettrotecnico sperimentale italiano (CESI). Nel 2001 entra all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA) dove, nel 2003, assume la carica di responsabile dell'unità Reti elettriche occupandosi, in particolare, delle modalità e condizioni per l'accesso alle reti elettriche degli impianti di produzione e di consumo (connessione e regole per il dispacciamento) e di utilizzo della rete di interconnessione con l'estero. Il 1° gennaio 2007 ha assunto la carica di responsabile dell'Unità Fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale nell'ambito della Direzione Mercati, dove si è occupato attivamente delle problematiche attinenti alle valutazioni sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, dei sistemi di produzione e consumo e all'accesso al sistema e al mercato elettrico della produzione di energia elettrica e dei sistemi di autoproduzione/autoconsumo. Dall'inizio del 2010 svolge attività professionale di consulenza strategica e servizi nel settore energetico sia verso clienti privati che nei confronti di numerose associazioni di settore con particolare attinenza alle questioni di carattere tecnico-normativo e di mercato. Esperto in Gestione dell'Energia certificato UNI CEI 11339.
www.gpenergia.biz



<https://www.linkedin.com/in/marco-pezzaglia-006b5065/?originalSubdomain=it>



@MPezzaglia

Il prodotto Short Paper è parte di una serie di studi generali ricognitivi su particolari temi di interesse del settore dell'energia e della regolamentazione. Gli articoli sono resi disponibili dall'autore su richiesta, ovvero dal sito www.enusyst.eu (Energy User Systems) o nella propria pagina di LinkedIn. Per ulteriori richieste o approfondimenti contattare GPE.

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere puramente ricognitivo. L'autore non si assume la responsabilità di eventuali scelte e azioni che soggetti operatori di mercato dovessero effettuare sulla base delle informazioni contenute nel documento. Si ricorda che l'applicazione della normativa sui sistemi di utenza deve essere debitamente analizzata in relazione a ciascun caso specifico.

I contenuti del presente documento sono di esclusiva proprietà di Gruppo Professione Energia di Marco Pezzaglia e non possono essere riprodotti neppure parzialmente senza l'autorizzazione dell'autore.

Autoconsumo collettivo e comunità dell'energia

Analisi del primo recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 in Italia

1. Introduzione

Con la legge 28 febbraio 2020, n. 8, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.51 del 29 febbraio 2020, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162¹, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (nel seguito: legge n. 8/2020) ed entrata in vigore l'1 marzo 2020, sono state adottate le disposizioni riguardanti il primo recepimento di quanto stabilito all'articolo 21 (autoconsumo collettivo) e all'articolo 22 (comunità di energia rinnovabile) della Direttiva (UE) 2018/2001.

Con il presente documento si effettua un'analisi delle disposizioni adottate alla luce delle disposizioni della direttiva tentando di coglierne i punti salienti, nonché gli eventuali punti di attenzione che devono essere sviluppati al fine dell'effettivo recepimento delle disposizioni introdotte.

2. Analisi della norma

Nel presente paragrafo viene effettuata una analisi della nuova norma introdotta soffermandosi sugli aspetti ritenuti di maggior rilievo ai fini della sua applicazione. La norma completa è indicata in Allegato 1 al presente documento.

Disposizioni generali

- 1. Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, è consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente articolo.**
Il monitoraggio di tali realizzazioni è funzionale all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.

Innanzitutto, è da notare come il regime introdotto sia transitorio e di carattere sperimentale ed è funzionale alla piena attuazione di regime definitivo di regolamentazione dell'autoconsumo collettivo e delle comunità dell'energia (da fonti rinnovabili). Non vi è dubbio che la sperimentazione consentirà di svolgere attività, sia dal punto di vista normativo/regolatorio che da parte degli operatori e dei vari soggetti, che torneranno utili all'avvio, oltre che dei regimi relativi alle fonti rinnovabili, anche ai regimi collettivi degli utenti attivi e delle comunità energetica dei cittadini di cui alla Direttiva (UE) 2019/944². Dall'altro lato, la creazione di un regime sperimentale con effetti reali rischia di costituire un precedente destinato a durare nel tempo costituendo regime che poi dovrà convivere con quello che sarà il regime definitivo. Già in precedenza il settore ha vissuto la convivenza di diversi regimi (vedi ad esempio i regimi connessi all'autoconsumo in genere) che hanno costituito una rilevante difficoltà di gestione per il sistema per le diverse tipologie di sistemi coinvolti. Da più parti si è sempre evocata una razionalizzazione dei sistemi: l'introduzione di un nuovo regime sperimentale non va in tale direzione: questo porta a considerare la necessità che il regime sperimentale sia in un qualche modo assorbito dal regime definitivo.

1

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-29&atto.codiceRedazionale=20G00021&elenco30giorni=true

² Più volte si è detto che la disciplina dell'auto consumo collettivo e delle comunità dell'energia presentano similitudini e parallelismi tali che sarebbe opportuno un recepimento coordinato verso una disciplina normativa e regolatoria unitaria. Cfr. <http://www.enusyst.eu/documents/Teoria-unificata-SU.pdf> e http://www.enusyst.eu/documents/CE-approfondimenti_e_LR.pdf

Modalità adottabili

2. I consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente³, ovvero possono realizzare comunità energetiche rinnovabili⁴, rispettivamente, alle seguenti condizioni:
- i soggetti partecipanti sia alle iniziative di autoconsumo collettivo che alle comunità dell'energia producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo il 1° marzo 2020 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001⁵;
 - nel caso di autoconsumo collettivo, i soggetti partecipanti si trovano nello stesso edificio o condominio e i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le predette attività non costituiscono l'attività commerciale o professionale principale;
 - nel caso di comunità energetiche, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione della comunità, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione e gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale. L'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari.

Quanto alle modalità adottabili si portano alla luce i seguenti elementi:

- ai fini della costituzione dei nuovi modelli devono essere realizzati nuovi impianti e non possono essere utilizzati impianti esistenti. Ad esempio, applicando in maniera letterale la norma, non è possibile utilizzare un impianto fotovoltaico condominiale per attivare una condivisione della produzione tra tutte le unità di consumo corrispondenti ai singoli condomini oltre che per il fabbisogno dei servizi comuni, questo perché l'impianto è esistente. La norma ha evidentemente voluto perseguire la doppia finalità di realizzare nuovi impianti in un regime di sperimentality. Considerato che la norma per essere pienamente applicativa necessita di una delibera dell'Autorità e di un decreto ministeriale (che peraltro dovrebbe essere soggetto a notifica della Commissione Europea) e che l'autorizzazione e la realizzazione degli impianti necessiterà di tempo, il rischio è che il regime non arrivi a fornire in tempo le informazioni attese per il recepimento definitivo. Tuttavia, il pregio della norma è quello di avviare un percorso che concorre comunque allo sviluppo dei concetti applicativi utili all'introduzione di nuovi modelli;
- la titolarità degli impianti di produzione appare essere in capo ai soggetti partecipanti: tale regime è senza dubbio compatibile con le disposizioni della direttiva per quanto concerne gli autoconsumatori che agiscono collettivamente (nel caso di un impianto condominiale è il condominio in qualità di ente di gestione che dovrebbe essere assunto quale soggetto partecipante⁶), mentre per quanto concerne le comunità dell'energia apparirebbe che la condivisione dell'energia può avvenire solo da impianti detenuti dalla comunità⁷;
- sempre in relazione ai profili connessi con la titolarità degli impianti di produzione si ricorda che nei casi di auto consumo collettivo è consentito che il produttore sia un soggetto terzo rispetto ai partecipanti a condizione che comunque questi risponda al coordinamento impartito dal partecipante a cui l'impianto si riferisce e comunque in nessun caso detto produttore è considerato a come autoconsumatore⁸.

Diritti e obblighi dei soggetti coinvolti

3. I clienti finali associati in una delle due predette configurazioni:
- mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
 - possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Le due predette condizioni consolidano il regime di libero accesso al mercato per i soggetti partecipanti che rimane una delle prerogative essenziali per lo sviluppo del mercato interno dell'energia. In associazione a questo è da vedere la condizione dell'uso delle reti di distribuzione esistenti (cfr. punto seguente) che comunque pone il problema di valutare cosa debba accadere nel caso in cui una associazione di utenti si formi come nuova dal punto di vista infrastrutturale (è del tutto evidente che in questo caso la rete di distribuzione non può essere preesistente). La direttiva sulle fonti rinnovabili non dice nulla riguardo

³ Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001 cfr. Punto A – Allegato 2 al presente documento.

⁴ Ai sensi dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2018/2001 cfr. Punto B – Allegato 2 al presente documento.

⁵ Il termine massimo per il recepimento è il 30 giugno 2021.

⁶ Come più volte sostenuto dall'autore in diversi dibattiti pubblici, il tema dell'autoconsumo collettivo non potrà trovare piena applicazione se oltre che il recepimento delle direttive non avverrà parallelamente un allineamento delle norme e delle prassi connesse alla gestione condominiale.

⁷ Cfr. direttiva (UE) 2018/2001 art. 22, comma 2, lettera b) e punto D, Allegato 2, al presente documento. Cfr. http://www.enusyst.eu/documents/CE-approfondimenti_e_LR.pdf paragrafo 4, ultimo capoverso.

⁸ Cfr. direttiva (UE) 2018/2001 art. 21, comma 5.

alla natura delle reti elettriche delle comunità energetiche, mentre è la direttiva (UE) 2019/944 a chiarire che, fatto salvo il fatto che una comunità dell'energia possa avere anche una propria rete, dette reti elettriche sono sempre comunque reti di distribuzione⁹.

Trattamento dell'energia

Dal punto di vista del trattamento dell'energia, accade che:

- i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;
- l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nei perimetri delle comunità o presso gli edifici o condomini;
- sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa si applicano gli oneri generali di sistema;
- i soggetti partecipanti regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa.

Nelle nuove modalità adottabili il trattamento dell'energia si fonda sul nuovo concetto di condivisione. Al fine di individuare correttamente a cosa debba riferirsi tale condivisione vengono in aiuto le definizioni di:

- accordo di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili: un contratto con il quale una persona fisica o giuridica si impegna ad acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili direttamente da un produttore di energia elettrica;
- scambi tra pari di energia rinnovabile: vendita di energia rinnovabile tra i partecipanti al mercato in virtù di un contratto con condizioni prestabilite che disciplina l'esecuzione e il regolamento automatizzati dell'operazione, direttamente tra i partecipanti al mercato o indirettamente tramite un terzo certificato partecipante al mercato, come ad esempio un aggregatore. Il diritto di condurre scambi tra pari non pregiudica i diritti o gli obblighi delle parti coinvolte in qualità di consumatori finali, produttori, fornitori o aggregatori.

L'introduzione del concetto di condivisione dell'energia rappresenta una novità assoluta dal punto di vista dello sviluppo dei mercati e in quanto tale è una disciplina che dovrà essere definita in tutte le sue parti (non da ultimo dovrà essere sviluppato un importante tema connesso circa le garanzie sottendibili ai vari accordi).

Inoltre, l'introduzione del concetto di condivisione dell'energia va a mutare quelli che sono i rapporti dei clienti finali con i venditori del mercato nel caso in cui gli utenti si trovino nelle condizioni di dover integrare la condivisione interna con energia di integrazione dalla rete. Questo potrebbe comportare la necessità di intervenire sui sistemi di elaborazione delle misure e sui sistemi di *settlement* del mercato. Già in un precedente contributo si è trattato il tema di una possibile gestione della condivisione dell'energia nel caso condominiale che potrebbe essere adottato anche nel caso delle comunità dell'energia¹⁰ in luogo della più elementare regolamentazione già vigente per le cooperative storiche¹¹.

Infine, lo sviluppo della gestione dell'energia condivisa comporta l'applicazione di nuove modalità di scambio basate su logiche innovative e moderne (ad es. scambi peer-to-peer con modalità a *blockchain*) che saranno destinate ad acquisire sempre più importanza. Anche in questo caso rimane da capire se e come la regolamentazione intercederà tali attività a garanzia del consumatore e del mantenimento e dello sviluppo della concorrenza nel mercato. In Allegato 3 al presente documento sono indicate alcune ipotesi regolatorie relative all'energia elettrica condivisa.

Quanto alle ipotesi di regolazione dell'autoconsumo collettivo in condominio possono essere sviluppate diverse modalità: quella di più immediata applicazione è quella di gestione delle singole utenze secondo una modalità di aggregazione di carattere amministrativo: un condominio che mantiene la sua normale configurazione in cui tutti gli utenti continuano ad avere un rapporto con il mercato come nella situazione attuale, ma che, in riferimento, ad un certo periodo può essere trattato come aggregato (aggregato di tutti gli utenti o solo una parte di essi) di cui viene calcolato l'autoconsumo virtuale e in relazione a questo viene erogato un contributo equivalente al beneficio associabile all'autoconsumo¹².

Regimi di regolazione

4. Entro trenta giorni dal 1° marzo 2020, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA):
 - a) adotta i provvedimenti affinché le imprese di distribuzione e di trasmissione cooperino la messa a disposizione delle misure dell'energia condivisa;
 - b) individua il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico in situ.

⁹ Cfr. http://www.enusyst.eu/documents/CE-approfondimenti_e_LR.pdf, paragrafo 5.

¹⁰ Cfr. http://www.enusyst.eu/documents/AC_nei_condomini.pdf, paragrafo 5

¹¹ <http://www.enusyst.eu/documents/Sistemi-di-utenza-V.0.pdf> - paragrafo 23.

¹² Cfr. <http://www.enusyst.eu/documents/CE-condominio.pdf>

- c) **individua modalità per favorire la partecipazione diretta dei comuni e delle pubbliche amministrazioni alle comunità energetiche rinnovabili.**

Relativamente al regime di regolazione la condizione che appare maggiormente è rilevante è l'equiparazione della condivisione dell'energia all'autoconsumo. Se da una parte le disposizioni della direttiva per quanto concerne l'auto consumo collettivo vanno nella direzione di consentire tale equiparazione, non apparirebbe altrettanto vero nel caso delle comunità dell'energia¹³.

Regimi di supporto

5. **Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni accedono ad un nuovo meccanismo tariffario. Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali. Entro sessanta dal 1° marzo 2020, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è individuata una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali in oggetto, sulla base dei seguenti criteri:**
- a) **è definita una tariffa incentivante per un periodo massimo di fruizione volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo in maniera modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività degli investimenti,**
 - b) **il meccanismo è realizzato tenendo conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessità di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti;**
 - c) **è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti determinate dall'Autorità, compresa la quota di energia condivisa, e dalla predetta tariffa incentivante.**

Il regime di supporto appare attribuibile ai singoli impianti e non invece alla comunità dell'energia come soggetto autonomo. Se da una parte un simile regime appare compatibile con le disposizioni sull'autoconsumo collettivo¹⁴, per quanto concerne una comunità dell'energia la direttiva apparirebbe promuovere un meccanismo di premialità per il soggetto comunità nel suo insieme e nella sua veste di soggetto giuridico¹⁵. Ciò, comunque potrebbe non impedire l'assegnazione di un incentivo ai singoli partecipanti alla comunità anche se appare più sfidante la creazione di un regime di sostegno alla comunità piuttosto che un sistema di sostegno dedicato ai singoli partecipanti secondo le modalità tradizionali¹⁶.

3. Conclusioni

La norma introdotta dalla legge avvia una dinamica di recepimento nell'ordinamento nazionale di nuovi modelli di uso della produzione di elettricità da fonti rinnovabili corrispondenti a consumatori che in assetto di autoconsumatore agiscono collettivamente a livello dello stesso edificio/condominio o mediante la costituzione di comunità dell'energia. La norma ha il pregio di stimolare riflessioni di carattere applicativo di interesse sia degli operatori privati quanto dei soggetti di sistema. Per le finalità di raccolta delle indicazioni utili al recepimento finale della direttiva (UE) 2001/2018 sarà determinante la tempestività di sviluppo dell'applicazione della norma.

¹³ Cfr http://www.enusyst.eu/documents/CE-approfondimenti_e_LR.pdf - paragrafo 3 e Allegato 3 al presente documento.

¹⁴ Cfr. direttiva (UE) 2018/2001, art. 21, comma 3, lettera a).

¹⁵ Cfr. direttiva (UE) 2018/2001, art. 22, comma 4.

¹⁶ Cfr. http://www.enusyst.eu/documents/CE-approfondimenti_e_LR.pdf - Parte III, paragrafi 6 e 7.

Allegato 1 – Testo della legge n. 8/2020

Art. 42-bis (Autoconsumo da fonti rinnovabili).

1. Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, è consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità/condizioni stabilite dal presente articolo. Il monitoraggio di tali realizzazioni è funzionale all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo.

3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 4 non costituiscono l'attività commerciale o professionale principale;
- b) nel caso di comunità energetiche, gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
- c) l'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;
- d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4, lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

4. Le entità giuridiche costituite per la realizzazione di comunità energetiche ed eventualmente di autoconsumatori che agiscono collettivamente operano nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
- b) i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;
- c) l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomini di cui alla lettera e);
- d) nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;
- e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio.

5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al comma 2:

- a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
- c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa.

6. Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

7. Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni accedono al meccanismo tariffario di incentivazione di cui al comma 9. Non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, né al

meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo. La medesima Autorità, inoltre:

- a) adotta i provvedimenti necessari affinché il gestore del sistema di distribuzione e la società Terna Spa cooperino per consentire, con modalità quanto più possibile semplificate, l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia condivisa;
- b) fermo restando quanto previsto dal comma 6, individua, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico in situ;
- c) provvede affinché, in conformità a quanto disposto dalla lettera b) del comma 9, sia istituito un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente articolo; in tale ambito, prevede l'evoluzione dell'energia soggetta al pagamento di tali oneri e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall'attività di monitoraggio, e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti. Per tali finalità l'ARERA può avvalersi delle società del gruppo GSE Spa;
- d) individua modalità per favorire la partecipazione diretta dei comuni e delle pubbliche amministrazioni alle comunità energetiche rinnovabili.

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è individuata una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di cui al comma 2, sulla base dei seguenti criteri:

- a) la tariffa incentivante è erogata dal GSE Spa ed è volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo;
- b) il meccanismo è realizzato tenendo conto dei principi di semplificazione e di facilità di accesso e prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE Spa, allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
- c) la tariffa incentivante è erogata per un periodo massimo di fruizione ed è modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività degli investimenti, tenuto conto di quanto disposto dal comma 6;
- d) il meccanismo è realizzato tenendo conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessità di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti;
- e) e' previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al presente comma.

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Allegato 2 – Definizioni e disposizioni rilevanti

Per le finalità del presente documento si richiamano le definizioni e i punti pertinenti ai fini dell'analisi delle disposizioni adottate.

- A. **Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente:** gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi del punto 14) e si trovano nello stesso edificio o condominio - il predetto punto 14 stabilisce che è «autoconsumatore di energia rinnovabile»: un cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale.
- B. **Comunità di energia rinnovabile:** soggetto giuridico: a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è **autonomo** ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.
- C. L'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di energia rinnovabile che si trovano nello stesso edificio, compresi condomini, siano autorizzati a:
- esercitare collettivamente le seguenti attività individualmente o attraverso aggregatori:
 - a) produrre energia rinnovabile, anche per il proprio consumo; immagazzinare e vendere le eccedenze di produzione di energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, fornitori di energia elettrica e accordi per scambi tra pari, senza essere soggetti:
 - i. in relazione all'energia elettrica proveniente dalla rete che consumano o a quella che vi immettono, a procedure e oneri discriminatori o sproporzionati e oneri di rete che non tengano conto dei costi;
 - ii. in relazione all'energia elettrica rinnovabile autoprodotta da fonti rinnovabili che rimane nella loro disponibilità, a procedure discriminatorie o sproporzionate e a oneri o tariffe;
 - b) installare e gestire sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica abbinati a impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile a fini di autoconsumo senza essere soggetti ad alcun duplice onere, comprese le tariffe di rete per l'energia elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilità;
 - c) mantenere i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali;
 - d) ricevere una remunerazione, se del caso anche mediante regimi di sostegno, per l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta che immettono nella rete, che corrisponda al valore di mercato di tale energia elettrica e possa tener conto del suo valore a lungo termine per la rete, l'ambiente e la società.
 - organizzare tra di loro lo scambio di energia rinnovabile prodotta presso il loro sito o i loro siti, fatti salvi gli oneri di rete e altri oneri, canoni, prelievi e imposte pertinenti applicabili a ciascun autoconsumatore di energia rinnovabile. Gli Stati membri possono distinguere tra autoconsumatori individuali di energia rinnovabile e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Eventuali trattamenti diversi sono proporzionati e debitamente giustificati.
- D. L'articolo 22 della direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce che Gli Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti *domestici*, abbiano il diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile, mantenendo al contempo i loro diritti o doveri in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità di energia rinnovabile, a condizione che, per quanto riguarda le imprese private, la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o professionale principale.
2. Gli Stati membri assicurano che le comunità di energia rinnovabile abbiano il diritto di:
- a) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;
 - b) scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti di cui al presente articolo e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile come clienti;

c) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio.

3. Gli Stati membri procedono a una valutazione degli ostacoli esistenti e del potenziale di sviluppo delle comunità di energia rinnovabile nei rispettivi territori.

4. Gli Stati membri forniscono un quadro di sostegno atto a promuovere e agevolare lo sviluppo delle comunità di energia rinnovabile. Tale quadro garantisce, tra l'altro, che:

a) siano eliminati gli ostacoli normativi e amministrativi ingiustificati per le comunità di energia rinnovabile;

b) le comunità di energia rinnovabile che forniscono energia o servizi di aggregazione, o altri servizi energeticocommerciali siano soggette alle disposizioni applicabili a tali attività;

21.12.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 328/121

c) il gestore del sistema di distribuzione competente cooperi con le comunità di energia rinnovabile per facilitare i trasferimenti di energia all'interno delle comunità di energia rinnovabile;

d) le comunità di energia rinnovabile siano soggette a procedure eque, proporzionate e trasparenti, in particolare quelle di registrazione e di concessione di licenze, e a oneri di rete che tengano conto dei costi, nonché ai pertinenti oneri, prelievi e imposte, garantendo che contribuiscano in modo adeguato, equo ed equilibrato alla ripartizione generale dei costi del sistema in linea con una trasparente analisi costi-benefici delle risorse energetiche distribuite realizzata dalle autorità nazionali competenti;

e) le comunità di energia rinnovabile non siano oggetto di un trattamento discriminatorio per quanto concerne le loro attività, i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali, produttori, fornitori, gestori del sistema di distribuzione, o altri partecipanti al mercato;

f) la partecipazione alle comunità di energia rinnovabile sia aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;

g) siano disponibili strumenti per facilitare l'accesso ai finanziamenti e alle informazioni;

h) alle autorità pubbliche sia fornito un sostegno normativo e di sviluppo delle capacità per favorire la creazione di comunità di energia rinnovabile e aiutare le autorità a parteciparvi direttamente;

i) siano disponibili norme per assicurare il trattamento equo e non discriminatorio dei consumatori che partecipano a una comunità di energia rinnovabile.

5. I principi essenziali del quadro favorevole di cui al paragrafo 4 e della sua attuazione fanno parte degli aggiornamenti dei piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri e delle relazioni sullo stato di avanzamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999.

6. Gli Stati membri possono prevedere che le comunità di energia rinnovabile siano aperte alla partecipazione transfrontaliera.

7. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri tengono conto delle specificità delle comunità di energia rinnovabile quando elaborano regimi di sostegno, al fine di consentire loro di competere alla pari con altri partecipanti al mercato per l'ottenimento di un sostegno.

E. Benefici autoconsumo: gli Stati membri possono applicare oneri e tariffe non discriminatori e proporzionali agli autoconsumatori di energia rinnovabile, in relazione alla loro energia elettrica rinnovabile autoprodotta che rimane nella loro disponibilità, in uno o più dei casi seguenti:

a) se l'energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili è effettivamente beneficiaria di regimi di sostegno, solo nella misura in cui non siano pregiudicati la sostenibilità economica del progetto e l'effetto incentivante di tale sostegno;

b) dal 1° dicembre 2026, se la quota complessiva di impianti in autoconsumo supera l'8 % della potenza elettrica totale installata di uno Stato membro, e se è dimostrato, mediante un'analisi costi-benefici effettuata dall'autorità nazionale di regolamentazione di tale Stato membro, condotta mediante un processo aperto, trasparente e partecipativo, che la disposizione di cui al paragrafo 2, lettera a), punto ii), ha comportato un significativo onere sproporzionato per la sostenibilità finanziaria a lungo termine del sistema elettrico oppure crea un incentivo che supera quanto oggettivamente necessario per conseguire la diffusione economicamente efficiente dell'energia rinnovabile e che sarebbe impossibile minimizzare tale onere o incentivo adottando altre misure ragionevoli; o

c) se l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta è prodotta in impianti con una potenza elettrica totale installata superiore a 30 kW.

Allegato 3 – Ipotesi regolatorie concernenti la condivisione dell'energia

Opzione 1

In questa opzione la comunità dell'energia è trattata come un utente attivo unico e autonomo sebbene si preveda comunque l'uso della rete pubblica.

1. L'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione detenuti dalla comunità energetica e consumata dagli utenti partecipanti la medesima comunità energetica è considerata come energia condivisa internamente alla comunità.

2. L'energia condivisa di cui al precedente comma è pari al minor valore tra la produzione e il consumo della comunità dell'energia valutati su base oraria. L'eventuale deficit o surplus si considerano rispettivamente acquistati o ceduti dalla comunità energetica. Le regole di ripartizione del valore dell'energia condivisa, del costo di acquisto dell'energia deficitaria e dei ricavi dell'eventuale surplus sono definite autonomamente internamente alla comunità dell'energia.

3. Ai fini dell'erogazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica e di dispacciamento la comunità energetica è considerata alla pari di un utente connesso al livello di tensione superiore delle cabine di trasformazione che definiscono i limiti infrastrutturali della comunità, di potenza impegnata pari alla somma delle potenze impegnate dai singoli utenti partecipanti alla comunità e con un'energia elettrica prelevata pari [alternativamente]:

- alla differenza tra il consumo elettrico complessivo della comunità dell'energia e l'energia condivisa¹⁷;
- alla somma dell'energia elettrica complessivamente prelevata dalla rete da ciascun partecipante¹⁸.

La comunità dell'energia è responsabile dell'attribuzione di detti oneri ai singoli soggetti partecipanti.

4. Gli oneri generali di sistema continuano ad essere determinati con riferimento all'energia elettrica prelevata da ciascun utente dalla rete di distribuzione a cui sono connessi.

5. Ai fini della gestione delle misure di immissione e di prelievo di ciascun utente partecipante alla comunità dell'energia continuano a valere le disposizioni vigenti in materia di misura dell'energia elettrica. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 alla comunità dell'energia è assegnato un punto di connessione alla rete equivalente. La comunità dell'energia [alternativamente: l'impresa distributrice] è soggetto responsabile dell'aggregazione delle misure di immissione e di prelievo degli utenti partecipanti alla comunità dell'energia.

Opzione 2

In questa opzione la comunità dell'energia è trattata come un soggetto attivo unico e autonomo per la parte di energia condivisa mentre, per la parte di energia oggetto di deficit o surplus, i singoli soggetti partecipanti sono considerati utenti singoli e autonomi.

¹⁷ Secondo la presente modalità si attribuisce alla comunità il beneficio attribuibile all'autoconsumo relativamente ai soli corrispettivi di accesso e uso delle reti corrispondente ad un ipotetico minor uso delle reti.

¹⁸ La presente modalità meglio approssima il regime di pura condivisione dell'energia della comunità lasciando impregiudicato l'uso delle reti e trattando l'eventuale beneficio connesso ad un ipotetico minor uso delle reti al solo livello delle quote fisse e quote potenza della tariffa elettrica.

1. L'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione detenuti dalla comunità energetica e consumata dagli utenti partecipanti la medesima comunità energetica è considerata come energia condivisa internamente alla comunità.
2. L'energia condivisa di cui al precedente comma è pari al minor valore tra la produzione e il consumo della comunità dell'energia valutati su base oraria. La comunità dell'energia definisce per ciascun soggetto partecipante, su base oraria, l'eventuale deficit o surplus che saranno oggetto di libera trattativa con imprese di vendita e grossisti nel mercato dell'energia. Tali grandezze dovranno essere comunicate su base mensile alle imprese di distribuzione per le finalità di regolazione delle attività di compravendita nel mercato.
4. I corrispettivi di accesso e uso della rete elettrica ivi inclusi i corrispettivi di dispacciamento continuano ad essere determinati con riferimento all'energia elettrica prelevata da ciascun utente dalla rete di distribuzione a cui sono connessi¹⁹.
5. Gli oneri generali di sistema continuano ad essere determinati con riferimento all'energia elettrica prelevata da ciascun utente dalla rete di distribuzione a cui sono connessi.

¹⁹ Eventuali benefici connessi ad un ipotetico minor uso delle reti potranno poi essere trattati sotto forma di contributo.

Autoconsumo collettivo e comunità dell'energia

Le ipotesi attuative della Autorità di regolazione per energia reti e ambiente



European
Commission

Clean energy for all Europeans



Gruppo Professione Energia (GPE) è lo studio integrato di consulenza fondato e gestito da Marco Pezzaglia, laureato in ingegneria elettrotecnica al Politecnico di Milano nel 1993, ha iniziato la sua attività nel campo della modellistica e degli studi dei sistemi elettrici in ambiente liberalizzato al Centro elettrotecnico sperimentale italiano (CESI). Nel 2001 entra all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA) dove, nel 2003, assume la carica di responsabile dell'unità Reti elettriche occupandosi, in particolare, delle modalità e condizioni per l'accesso alle reti elettriche degli impianti di produzione e di consumo (connessione e regole per il dispacciamento) e di utilizzo della rete di interconnessione con l'estero. Il 1° gennaio 2007 ha assunto la carica di responsabile dell'Unità Fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale nell'ambito della Direzione Mercati, dove si è occupato attivamente delle problematiche attinenti alle valutazioni sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, dei sistemi di produzione e consumo e all'accesso al sistema e al mercato elettrico della produzione di energia elettrica e dei sistemi di autoproduzione/autoconsumo. Dall'inizio del 2010 svolge attività professionale di consulenza strategica e servizi nel settore energetico sia verso clienti privati che nei confronti di numerose associazioni di settore con particolare attinenza alle questioni di carattere tecnico-normativo e di mercato. Esperto in Gestione dell'Energia certificato UNI CEI 11339.
www.gpenergia.biz



<https://www.linkedin.com/in/marco-pezzaglia-006b5065/?originalSubdomain=it>



@MPezzaglia

Il prodotto Short Paper è parte di una serie di studi generali ricognitivi su particolari temi di interesse del settore dell'energia e della regolamentazione. Gli articoli sono resi disponibili dall'autore su richiesta, ovvero dal sito www.enusyst.eu (Energy User Systems) o nella propria pagina di LinkedIn. Per ulteriori richieste o approfondimenti contattare GPE.

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere puramente ricognitivo. L'autore non si assume la responsabilità di eventuali scelte e azioni che soggetti operatori di mercato dovessero effettuare sulla base delle informazioni contenute nel documento. Si ricorda che l'applicazione della normativa sui sistemi di utenza deve essere debitamente analizzata in relazione a ciascun caso specifico.

I contenuti del presente documento sono di esclusiva proprietà di Gruppo Professione Energia di Marco Pezzaglia e non possono essere riprodotti neppure parzialmente senza l'autorizzazione dell'autore.

Autoconsumo collettivo e comunità dell'energia

Le ipotesi attuative della Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

1. Il ruolo affidato all'Autorità di regolazione dalla legge n. 8/2020 in materia di autoconsumo collettivo e di comunità di energia rinnovabile

La legge 28 febbraio 2020, n. 8¹, nell'introdurre il primo recepimento di quanto stabilito all'articolo 21 (autoconsumo collettivo) e all'articolo 22 (comunità di energia rinnovabile) della Direttiva (UE) 2018/2001, ha affidato all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) il compito di adottare i provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione delle disposizioni della legge in relazione ai seguenti profili di intervento²:

- **misura dell'energia condivisa:** modalità di cooperazione tra gestori di rete (Terna e imprese distributrici) perché siano rese disponibili le misure di energia elettrica ai fini della valutazione dell'energia condivisa;
- **benefici per la rete elettrica:** individuazione del valore delle componenti tariffarie (tariffe di rete e modalità di copertura delle perdite di energia elettrica sulle reti) che risultano scontabili per l'energia condivisa considerata questa quale energia autoconsumata;
- **monitoraggio:** istituzione di un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate prevedendo l'evoluzione dell'energia soggetta al pagamento di oneri e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall'attività di monitoraggio, e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti;
- **partecipazione dei comuni e della pubblica amministrazione:** individuazione di modalità per favorire la partecipazione diretta dei comuni e delle pubbliche amministrazioni alle comunità energetiche rinnovabili.

In relazione alle attribuzioni sopra richiamate l'ARERA ha pubblicato un documento per la consultazione³ che rappresenta un ulteriore passo verso la realizzazione di nuove configurazioni di autoconsumo e di condivisione della produzione distribuita di energia rinnovabile che rappresentano uno dei punti cardine della transizione energetica verso la decarbonizzazione del sistema energetico nazionale. Con il presente documento si effettua un'analisi del documento dell'Autorità tenendo conto delle considerazioni già effettuate in un altro precedente studio in materia⁴.

2. Elementi di carattere generale

Il documento di consultazione dell'Autorità nel ripercorrere la normativa europea e nazionale⁵, e a cui si rimanda per tutti gli altri particolari non qui trattati, consegna al lettore una prima visione generale delle modalità di regolazione che l'Autorità intende adottare⁶.

1

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-29&atto.codiceRedazionale=20G00021&elenco30giorni=true

² Cfr. art. 42-bis, comma 8, legge n. 8/2020

³ Cfr. Allegato 1 al presente documento.

⁴ Cfr. <http://www.enusyst.eu/documents/ACC-CE-Italia.pdf>

⁵ Cfr. paragrafo 3 del Documento di consultazione

⁶ Orientamenti che potrebbero conformare anche le scelte nel regime definitivo a valle del pieno recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001.

Criterio interpretativo generale del concetto di autoconsumo: con la necessità di conciliare il disegno della disciplina nazionale con il quadro normativo comunitario, l’Autorità parte dalla considerazione che la direttiva europea tratta la configurazione di autoconsumatore (individuale o collettivo) di energia rinnovabile senza introdurre una definizione autonoma del concetto di autoconsumo. A tal riguardo, l’Autorità richiama, sotto un punto di vista tecnico, il concetto di “autoconsumo” attorno al quale è disegnata la disciplina nazionale che è il consumo di energia elettrica prodotta nel medesimo sito in cui è consumata, sia istantaneamente che per il tramite di sistemi di accumulo, indipendentemente dai soggetti (anche diversi tra loro) che ricoprono il ruolo di produttore e di cliente finale, purché operanti nello stesso “sito” opportunamente definito e confinato, e indipendentemente dalla fonte che alimenta l’impianto di produzione⁷. L’Autorità sottolinea, inoltre, che in relazione alle comunità di energia rinnovabile, la direttiva 2018/2001 non fa mai esplicito riferimento all’autoconsumo) mentre, invece, il tema della condivisione dell’energia elettrica tra i soggetti facenti capo alla configurazione ricorre sia nel caso dell’autoconsumo collettivo sia nel caso delle comunità di energia rinnovabile⁸.

In relazione a tale ambito, l’Autorità conferma la nozione di autoconsumo, di unità di produzione, di unità consumo e di sito già presenti nella normativa⁹ e riconducibili alle modalità di regolamentazione dei sistemi efficienti di utenza¹⁰. Ne emerge la considerazione generale che si può parlare di autoconsumo in relazione unicamente ad uno specifico sito. Sono possibili aggregazioni di autoconsumatori in relazione al medesimo condominio/edificio. Per le realtà di condivisione energetica che derivano dal coinvolgimento di più siti (ad es. le comunità dell’energia) l’energia condivisa, in principio e tecnicamente, non è energia che si possa intendere autoconsumata.

Soggetti produttori: in relazione alla questione della produzione l’Autorità presenta due elementi molto importanti per l’effettiva attuazione dei nuovi modelli in oggetto fermo restando che il nuovo regime introdotto non può che considerare la produzione di nuovi impianti realizzati a partire dal 1° marzo 2020 e non oltre i 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001. Più precisamente:

- per quanto concerne l’autoconsumo in condominio¹¹, l’Autorità chiarisce che il gruppo di autoconsumatori possa essere identificato come somma di semplici clienti finali, semplici produttori e/o clienti finali e produttori che operano in una delle configurazioni private consentite (SEU o ASAP), purché tutti afferenti al medesimo edificio o condominio (significa, in altre parole, che rientrano nel gruppo i soggetti precedentemente richiamati limitatamente ai punti di connessione, di qualunque tipologia, ubicati nel perimetro dell’edificio o del condominio). Questo consente di poter dire che può partecipare alla collettività anche un impianto realizzato in forma comune nell’ambito del condominio¹²;
- per quanto concerne le comunità dell’energia, l’Autorità analizza il punto relativo alla titolarità della produzione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione (si noti, al riguardo, che

⁷ Cfr. prg. 2 e punti da 4.2 a 4.4 del Documento di consultazione

⁸ Cfr. punto 3.10 del Documento di consultazione

⁹ Cfr. <http://www.enusyst.eu/documents/Sistemi-di-utenza-V.0.pdf>

¹⁰ Cfr. <https://www.arera.it/it/docs/13/578-13.htm>

¹¹ Per la definizione di condominio si veda il punto 4.6 del Documento di consultazione.

¹² Rimane da analizzare come un eventuale sottogruppo di condòmini possa utilizzare una parte comune a loro unico beneficio. In linea di principio, sulla base delle norme che regolano il condominio, questo è possibile nella misura in cui l’utilizzo delle parti comuni da parte di alcuni non impedisca il pari godimento per gli altri. Ad ogni modo si richiama il fatto che la disciplina condominiale rappresenterà un elemento molto importante per l’attuazione dei nuovi modelli proposti.

la formulazione inglese della direttiva prevede, sul punto, che i progetti – non necessariamente gli impianti di produzione – siano posseduti o sviluppati dalla comunità¹³); tuttavia, all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), la direttiva 2018/2001 parla esplicitamente di "energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile". La formulazione in inglese lascia, quindi, aperti margini di interpretazione.

Di conseguenza, l'Autorità:

- per quanto riguarda la figura dell'autoconsumatore: aderisce al principio, anche indicato dalla direttiva europea, che l'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile;
- per quanto riguarda la comunità energetica, consente che i produttori possano eventualmente essere soggetti non facenti parte della comunità (ivi inclusi quelli che svolgono l'attività di produzione come attività principale) purché gli impianti di produzione da essi gestiti siano detenuti dalla comunità medesima: tali produttori terzi non faranno parte della comunità ma l'energia da essi immessa rileva ai fini dell'individuazione dell'energia condivisa.

Quanto sopra rappresenta un punto molto importante in quanto consente l'intervento di uno o più produttori terzi (anche proprietari degli impianti) non facenti parte del soggetto aggregato ma aventi con esso comunque un rapporto tecnico-commerciale, che potrebbero sostenere gli investimenti.

Reti elettriche: per quanto concerne il tema delle reti elettriche, l'Autorità rileva che a livello di normativa europea non viene esplicitamente trattata la possibilità della realizzazione o gestione di reti elettriche alternative alla rete con obbligo di connessione di terzi¹⁴. Quest'ultimo aspetto viene affrontato nella direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva 2019/944), in cui, all'articolo 16, si precisa che uno Stato membro può concedere alle comunità di energia dei cittadini¹⁵ il diritto di gestire la rete di distribuzione nella

¹³ Nella versione inglese della direttiva 2018/2001 si legge:

- all'articolo 2, punto (16), che "*renewable energy community*' means a legal entity: (a) which, in accordance with the applicable national law, is based on open and voluntary participation, is autonomous, and is effectively controlled by shareholders or members that are located in the proximity of the renewable energy projects that are owned and developed by that legal entity [...]"
- all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), che "*Member States shall ensure that renewable energy communities are entitled to [...] share, within the renewable energy community, renewable energy that is produced by the production units owned by that renewable energy community*".

¹⁴ All'articolo 22, comma 4, lettera e), della direttiva 2018/2001, viene riportato solo un riferimento indiretto alla possibilità che le comunità di energia rinnovabile gestiscano delle reti: "*le comunità di energia rinnovabile non siano oggetto di un trattamento discriminatorio per quanto concerne le loro attività, i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali, produttori, fornitori, gestori del sistema di distribuzione, o altri partecipanti al mercato*".

¹⁵ La comunità energetica dei cittadini è definita dalla direttiva 2019/944 come un soggetto giuridico che:

- a) è fondato sulla partecipazione volontaria e aperta ed è effettivamente controllato da membri o soci che sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o piccole imprese;
- b) ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari; e
- c) può partecipare alla generazione, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia elettrica, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci.

propria zona di gestione e di istituire le pertinenti procedure fatte salve le disposizioni del Capo IV (inerente alla gestione del sistema di distribuzione) e le altre norme e regolamentazioni applicabili ai gestori dei sistemi di distribuzione, ammettendo la possibilità che esse siano soggette alle esenzioni previste dall'articolo 38, paragrafo 2, della direttiva medesima (sono le esenzioni previste per i gestori dei Sistemi di Distribuzione Chiusi – SDC). L'Autorità rileva, inoltre, come anche la legge n. 8/2020 prevede che sia per l'autoconsumatore collettivo che per le comunità dell'energia non siano realizzate e gestite reti diverse da quelle già attualmente consentite e che, pertanto, ogni cliente finale e ogni produttore facenti parte di un autoconsumatore collettivo o di una comunità energetica mantengano il proprio punto di connessione già esistente (ovvero richiedano una nuova connessione ai sensi della regolazione vigente).

Come più volte sottolineato l'accesso diretto alla rete elettrica che possa svolgere un ruolo di rete di distribuzione, che possa cioè erogare il servizio di trasporto secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di reti pubbliche, appare il mezzo più efficiente per garantire il diritto dei clienti finali di poter accedere liberamente al mercato nel rispetto del principio di volontarietà alla partecipazione a forme di autoconsumo collettivo e/o di comunità dell'energia.

3. Modello di regolazione

Il modello regolatorio proposto è quello "virtuale" che, in pratica, consiste nel¹⁶:

- continuare ad applicare la regolazione vigente, per tutti i clienti finali e i produttori aderenti;
- dover formulare la richiesta al GSE di accesso alla regolazione prevista nel caso di "autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili" o di "comunità di energia rinnovabile: il soggetto richiedente è individuato nella figura del produttore (il produttore presente o nel caso di più produttori, uno scelto tra questi);
- restituire, da parte del GSE, di importi o di componenti tariffarie spettanti in relazione all'energia oggetto di autoconsumo o consumo collettivo (restituzione di importi o di componenti tariffarie già versate al proprio venditore);
- erogare, da parte del GSE, dell'incentivo, come verrà appositamente definito dal Ministro dello Sviluppo Economico.

La necessità di non ricorrere a modifiche strutturali del sistema elettrico e alla non modifica dei sistemi di settlement commerciale è, probabilmente, nell'intermedio la via più efficace dal punto di vista delle tempistiche perché le nuove realtà possano iniziare ad esplicare i loro effetti.

4. Benefici individuati

L'Autorità ha già in passato, elencato i benefici potenzialmente derivanti dall'autoconsumo¹⁷ riprendendo una più ampia trattazione nel Documento di consultazione. I benefici riconosciuti sono differenziati per autoconsumo collettivo e per comunità dell'energia.

Autoconsumo collettivo:

- l'importo unitario oggetto di restituzione è definito, in via approssimata e forfetaria, alla somma della componente TRASE definita per le utenze in bassa tensione (pari, per l'anno 2020, a 0,761 c€/kWh) e del valore più elevato della componente variabile di distribuzione definita per le utenze BTAU (pari, per l'anno 2020, a 0,061 c€/kWh).

¹⁶ Per l'esposizione dettagliata cfr. punto 4.15 del Documento per la consultazione.

¹⁷ Cfr. <https://www.arera.it/it/docs/19/094-19.htm>

- la quantità di perdite evitate riconosciute è pari all'1,2% in caso di impianti connessi alle reti di media tensione e al 2,6% in caso di impianti connessi alle reti di bassa tensione. Le perdite evitate che verranno effettivamente riconosciute sono essere valorizzate al prezzo zonale orario;
- l'importo complessivo oggetto di restituzione è pari, su base oraria, alla somma di due termini:
 - il prodotto tra l'importo unitario oggetto di restituzione (complessivamente pari, per l'anno 2020, a 0,822 c€/kWh) e una quantità di energia elettrica pari al minimo tra l'energia elettrica immessa dagli impianti di produzione e l'energia elettrica complessivamente prelevata dai punti di connessione facenti parte del medesimo edificio o condominio nella titolarità di clienti finali appartenenti al gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente o che hanno rilasciato la liberatoria per l'utilizzo dei propri dati di misura¹⁸;
 - il prodotto tra il coefficiente delle perdite evitate (1,2% o 2,6%), il prezzo zonale orario e una quantità di energia elettrica pari al minimo tra l'energia elettrica immessa dagli impianti di produzione e l'energia elettrica complessivamente prelevata dai punti di connessione di cui al precedente punto e connessi a un livello di tensione uguale o inferiore al livello di tensione dell'impianto di produzione.

Comunità dell'energia: in ragione della particolare configurazione delle comunità dell'energia definita, il beneficio è pari unicamente all'importo unitario di 0,822 c€/kWh applicato all'energia condivisa calcolata sulla base dei prelievi dei soli soggetti partecipanti¹⁹.

5. Conclusioni

L'Autorità propone un modello che consente di incontrare le attese di un rapido avvio per l'operatività delle nuove configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità dell'energia come definite dalla legge n. 8/2020. L'effettiva convenienza di dette configurazioni deve essere verificata caso per caso già sulla base dei benefici attribuiti dall'Autorità senza trascurare il fatto che deve essere definito anche un incentivo specifico con apposito decreto. Il modello proposto, incoerenza con l'esigenza di dare un immediato avvio alle iniziative, coglie i principali effetti della condivisione dell'energia ma non introduce una nuova forma effettiva di scambio dell'energia condivisa per la quale sarebbero necessari interventi più profondi almeno a livello di gestione delle misure e di settlement di mercato.

¹⁸ L'energia condivisa è quindi calcolabile anche in relazione ai prelievi di soggetti presenti nel condominio ma non partecipanti all'autoconsumo collettivo. Si ricorda che la regolazione economica interna ai soggetti non è oggetto di regolamentazione, ma è lasciata alla libertà delle parti.

¹⁹ L'Autorità ritiene che in generale, se non vi fossero benefici derivanti dall'autoconsumo esteso, non vi sia alcun motivo per prevedere restituzioni di importi o di componenti tariffarie nel caso delle comunità di energia rinnovabile. Infatti, le comunità di energia non consentono di per sé di ottenere i benefici tecnici del consumo di energia elettrica prodotta in sito per il solo fatto di rispettare le definizioni contenute nel quadro normativo europeo. Tali comunità di energia hanno, infatti, finalità complessive diverse dall'autoconsumo in sito, quali, in particolare, quella di facilitare l'investimento in impianti di produzione da fonti rinnovabili tramite aggregazione di piccoli investitori, valorizzando le risorse locali, oppure quella di facilitare l'acquisto collettivo di energia elettrica, semplificando l'accesso ai mercati dell'energia elettrica, senza trascurare le finalità sociali, ivi incluso il contrasto alla "povertà energetica" come avviene nelle best practices europee: ciò pare coerente con l'utilizzo di strumenti diversi (quali, a titolo d'esempio, quelli di natura fiscale, più consoni alle proprie effettive finalità) per la promozione delle comunità dell'energia.